SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero per le politiche agricole

Ministero della pubblica istruzione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero per le politiche agricole

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120.

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrisponden-

te al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

Art. 2.

(Successione dei mandati elettivi del sindaco)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Art. 3.

(Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«*1.* La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti».

Art. 4.

(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: «o del tribunale»

sono sostituite dalle seguenti: «, del tribunale o della corte di appello».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: «i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie» sono inserite le seguenti: «delle corti di appello,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

Art. 5.

(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis.* *(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi).* – *1.* Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

Art. 6.

(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia».

Art. 7.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative – Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. – *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. – *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1

dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario».

5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, numero 1), la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia».

Art. 9.

(Albo degli scrutatori)

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-*bis* della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale».

4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *1*. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco».

5. L'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *1*. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolve-

re l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 10.

(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale)

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – *1.* A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

Art. 11.

(Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *1.* Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il *referendum* e degli uffici provinciali per il *referendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali

circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* – *1.* Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

(Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: «cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «tre scrutatori».

Art. 13.

(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b)* sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1388-*bis*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 24 settembre 1997, degli articoli 16 e 18 del disegno di legge S.1388 d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dai Ministri dell'interno (NAPOLITANO) e per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI).

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 ottobre 1997, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 29 gennaio; 2, 8, 22 aprile; 13, 26 maggio; 3 e 11 giugno 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1999 ed approvato il 17 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5828):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 marzo 1999, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione il 25 marzo; 6, 8 e 13 aprile 1999.

Esaminato in aula il 14 aprile 1999 e approvato, con modificazioni, il 21 aprile 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 1388-*bis/B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 aprile 1999, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 aprile 1999.

Esaminato in aula e approvato il 28 aprile 1999.

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 maggio 1999 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

99G0201

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999.

Nomina del commissario straordinario del Governo per la definitiva sistemazione del patrimonio archivistico della soppressa Agensud.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993 che demandava al commissario liquidatore, subentrato nei rapporti giuridici e finanziari dell'ente soppresso, le operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, funzioni e beni strumentali della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Considerato che il commissario liquidatore ha trasmesso gli elenchi delle opere da trasferire alle varie amministrazioni individuate sulla base del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto in particolare, l'art. 19, comma 9, della predetta legge n. 104/1995, che prevede l'identificazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, delle ulteriori residue materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e relative amministrazioni competenti;

Considerato che è rimasta insoluta la questione relativa all'attribuzione di funzioni gestionali del vasto patrimonio archivistico della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e al trasferimento presso le amministrazioni interessate delle singole parti di archivio di competenza;

Considerato che tale patrimonio è costituito da:

atti che riguardano pluralità di attribuzioni e competenze e che presentano carattere di unitarietà e inscindibilità, non riferibili a competenze di una singola amministrazione;

atti d'interesse specifico di singole amministrazioni;

materiale obsoleto e duplicativo per la cui selezione e lo scarto si è provveduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1997, alla costituzione di un gruppo di lavoro;

Considerato che rientra tra le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali il compito di conservazione e salvaguardia del patrimonio archivistico della soppressa Agensud, che riveste carattere d'unitarietà e inscindibilità, non più occorrente per le immediate esigenze di amministrazione attiva, mentre alle altre amministrazioni, individuate sulla base del decreto legislativo n. 96/1993, spetta il compito gestionale delle singole parti di archivio d'interesse specifico, secondo le competenze loro attribuite dal citato decreto legislativo n. 96/1993;

Considerato che le singole parti d'archivio d'interesse specifico riguardano principalmente le competenze del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole;

Vista la disposizione n. 11599 del 9 settembre 1994 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, con la quale è stata istituita la commissione *pro-tempore* di gestione, sorveglianza e studio dell'archivio della soppressa Agensud;

Considerato che nella conferenza di servizi, svoltasi in data 26 settembre 1996 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è stata auspicata la nomina di un commissario che provveda alla selezione e definitiva attribuzione delle porzioni di archivio della soppressa Agensud;

Ritenuto che la situazione di commistione degli atti conservati nell'archivio non consente alle amministrazioni interessate di procedere autonomamente allo spoglio e scarto d'archivio e al trasferimento della documentazione di competenza;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'urgente e definitiva sistemazione del patrimonio archivistico e bibliografico della soppressa Agensud mediante la nomina di un commissario straordinario di Governo, per la risoluzione in modo coordinato ed organico delle problematiche in premessa;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. L'arch. Giovanni Rabito, funzionario del Ministero dei lavori pubblici, è nominato commissario straordinario del Governo per la definitiva sistemazione del patrimonio archivistico della soppressa Agensud, per la durata di mesi quindici.

Art. 2.

1. Il commissario provvede, sulla base dei criteri e delle indicazioni del gruppo di lavoro, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1997, all'analisi, selezione e successiva attribuzione del materiale documentale della soppressa Agensud alle amministrazioni competenti ed al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto attiene al materiale non riferibile ad una singola amministrazione ed agli atti che riguardano pluralità di attribuzioni e competenze che conservano carattere di unitarietà e inscindibilità.

Art. 3.

1. Il commissario, identificate e definite le varie porzioni di archivio e le rispettive pertinenze e superfici, provvede all'attribuzione di queste ultime alle amministrazioni competenti, che cureranno i rapporti giuridici con gli istituti proprietari degli immobili, ovvero dispone la liberazione dei locali attualmente occupati, mediante il trasferimento presso le rispettive sedi delle amministrazioni competenti degli atti loro attribuiti.

Art. 4.

1. Il commissario rappresenta e sostituisce le amministrazioni di cui sopra in tutte le attività funzionali all'adempimento dei compiti che gli sono attribuiti dal presente decreto. Il commissario stipula, sulla base delle esigenze, i contratti di movimentazione degli atti di archivio, attività di facchinaggio, montaggio e smontaggio scaffalature.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 600 milioni per il 1999, sono posti a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 dello stato di previsione del Minitero dei lavori pubblici, al capitolo 1086 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al capitolo 1155 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, istituiti nell'ambito delle unità previsionali di base 2.1.1.0. - «Funzionamento», rispettivamente di ciascuno stato di previsione delle predette amministrazioni interessate al trasferimento per l'anno finanziario 1999.

Art. 6.

1. Il commissario completa tutte le operazioni previste entro quindici mesi dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

1. Entro trenta giorni dalla data di insediamento, il commissario formula al gruppo di lavoro istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1997, una proposta programmatica relativa all'attività da realizzare e riferisce, con relazioni trimestrali, sull'andamento delle attività allo stesso conferite.

2. La relazione finale contiene anche una dettagliata indicazione delle spese sostenute.

Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa il Comitato interministeriale per la gestione degli archivi della soppressa Agensud istituito, con disposizione n. 11599 del 9 settembre 1994, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e le relative funzioni sono assunte in via transitoria dal commissario.

Art. 9.

1. Il commissario si avvale, previa richiesta nominativa, e di intesa con il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 7, di dodici unità di personale messe a disposizione dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dal Ministero delle politiche agricole, da impiegare nel limite del lavoro straordinario di cui all'art. 10, per le operazioni di selezione e classificazione degli atti.

Art. 10.

1. Il personale di cui al precedente articolo può effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, comprensive di ogni eventuale alla prestazione a qualsiasi titolo autorizzata per il periodo considerato.

2. La spesa derivante dall'applicazione del precedente comma è posta a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli relativi ai compensi per lavoro straordinario, nell'ambito delle unità previsionali di pertinenza dei centri di responsabilità di ciascun bilancio delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 11.

1. Il compenso riconosciuto al commissario viene fissato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 141

99A3352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1999.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 marzo 1999, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Danila Spagna, dal dott. Giovanni Piombo e dal dott. Giuseppe Peritore;

Considerato che il dott. Giuseppe Peritore non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1999;

Decreta:

Il dott. Cono Incognito è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Caccamo (Palermo), in sostituzione del dott. Giuseppe Peritore.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 236

99A3353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bagheria (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 maggio 1995, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Bagheria;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Bagheria, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1999, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Bagheria (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Fulvio Sodano - viceprefetto;

dott. Salvatore Mangano - viceprefetto ispettore aggiunto;

dott.ssa Laura Franchina - direttore di sezione.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 237

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) presenta forme di collegamento e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 14 maggio 1995 a conclusione di un periodo di gestione straordinaria durato due anni, conseguente al provvedimento di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1993, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ed alla proroga disposta con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1994.

Invero, a seguito di rilevate illecite interferenze nella vita amministrativa dell'ente e della sua collocazione in un contesto ambientale profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il predetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli esiti degli accertamenti esperiti, nonché ulteriori indagini svolte dai competenti organi hanno evidenziato che l'azione di ripristino della legalità intrapresa dalla precedente gestione straordinaria, lungi dall'essere proseguita dai nuovi organi amministrativi, è stata ostacolata da resistenze interne al comune, nonché da pressioni esercitate dall'esterno.

In tale contesto, siccome rivelatori della sussistenza di rapporti idonei ad influenzare l'attività amministrativa dell'ente, si inseriscono alcuni atti intimidatori perpetrati nei confronti di amministratori comunali, vicini ad ambienti malavitosi, che risultano diretti al mantenimento degli equilibri esistenti tra i gruppi criminali.

Inoltre, come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i legami — che variano dal semplice rapporto interpersonale al rapporto di parentela — fra alcuni amministratori, dipendenti comunali, imprenditori locali e personaggi a vario titolo vicini alla criminalità organizzata di stampo mafioso delineano la presenza di un forte centro di potere capace di attuare condizionamenti finalizzati a trarre il massimo profitto dall'attività amministrativa dell'ente.

Ad avvalorare la situazione sopradescritta soccorre la circostanza che parte degli amministratori attualmente in carica erano presenti nel consiglio sciolto per infiltrazioni mafiose nel 1993.

Le numerose vicende penali che coinvolgono alcuni amministratori e dipendenti comunali in relazione a diverse tipologie di reato, tra le quali rilevano l'associazione per delinquere, il falso, l'abuso d'ufficio, il favoreggiamento ed altre, testimoniano come la criminalità riesce, altresì, ad ingerirsi negli affari dell'ente, strumentalizzandone le scelte e sottomettendole ai propri interessi.

Significativa è la situazione relativa alla gestione del personale che, in gran parte, espleta la propria attività presso uffici diversi da quelli ove è formalmente assegnato e viene adibito a mansioni non corrispondenti alla qualifica rivestita.

Ciò ha determinato la inefficienza di uffici di particolare rilevanza, quali quelli incaricati della tutela dell'ambiente, nonché della prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, in un territorio oggetto da sempre di abusi ambientali ed urbanistici, con l'acquiescenza degli organi politico-amministrativi e dei vertici dell'apparato burocratico.

L'amministrazione ha dimostrato di essere ampiamente permeata da logiche affaristiche, che non le consentono di sottrarsi all'influenza delle consorterie mafiose, atteso che sono stati riprodotti schemi organizzativi sui quali era già intervenuta la commissione straordinaria nominata nel 1993 per sanare le riscontrate illegalità.

Emblematica è la situazione dell'ufficio tecnico comunale, da sempre considerato il centro di coagulo degli interessi imprenditoriali - mafiosi, tesi alla spartizione di appalti, concessioni, licenze ed altre pubbliche utilità.

Il punto di convergenza tra gli interessi delle organizzazioni criminali e l'amministrazione comunale di Bagheria è stato individuato nell'*iter* formativo del piano regolatore generale, nelle procedure di gare e nella gestione di appalti pubblici affidati a ditte i cui amministratori o sono coinvolti in vicende giudiziarie penali o risultano direttamente o indirettamente collegati ad associazioni malavitose.

In ordine alla vicenda del piano regolatore generale, conclusasi solo recentemente per l'intervento in via sostitutiva della regione, rileva la circostanza che l'avvio dell'*iter* formativo risale alla precedente gestione straordinaria, che aveva al tempo già provveduto a conferire a consulenti esterni l'incarico specifico per la redazione del piano, consegnato ai rinnovati organi elettivi dell'ente nel corso del 1996.

Da allora l'amministrazione comunale di Bagheria non si è resa parte attiva, ricorrendo anche a manovre strumentali, al fine di dilazionare la conclusione del predetto *iter*. Significativa, altresì, dell'inerzia è l'esiguità del numero delle sedute consiliari dedicate all'argomento nell'arco temporale di due anni, nel corso delle quali, peraltro, hanno trovato spazio solo questioni di carattere teorico e non già di merito.

L'evoluzione complessiva della vicenda, cui non è indifferente il notevole lasso di tempo intercorso tra l'incarico ai progettisti e la definizione dei piano regolatore generale, sottintende una preordinata volontà di non munire il territorio di un valido strumento urbanistico, allo scopo di conservare un potere decisionale che, avulso da precise regole, consente di persistere in una politica di favore.

È significativo a tal proposito che, nonostante il nuovo piano regolatore fosse *in itinere*, sono state rilasciate molte concessioni edilizie, riguardanti complessi di una certa consistenza ed in tempi palesemente ristretti, a soggetti che risultano direttamente o indirettamente legati alla malavita organizzata e che da tempo condizionano le scelte del comune.

La stessa vicenda del piano regolatore si intreccia con le decisioni adottate dal consiglio comunale relativamente all'approvazione di piani di lottizzazione che, di fatto, hanno stravolto le destinazioni urbanistiche previste dal predetto piano.

Nel settore degli appalti di opere pubbliche risultano poste in essere numerose irregolarità ed è emerso, altresì, che le imprese aggiudicatarie sono per la maggior parte riconducibili alla criminalità organizzata.

A delineare il suddetto contesto concorre il settore dei servizi sociali, ove appare evidente che una ditta opera quasi in regime di monopolio, con l'acquiescenza dei vertici comunali che non risultano aver espletato i dovuti controlli circa la regolarità delle prestazioni.

Anche il ricorso a procedure a trattativa privata, adottate in assenza di comprovata necessità, denota una gestione disinvolta e poco trasparente.

Le allarmanti interferenze della criminalità organizzata, ancor piu insidiose in quanto manifestatesi anche attraverso legami e connessioni trasversali, pongono in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenziano, specie in relazione alle riscontrate gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Bagheria (Palermo), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari all'interesse della collettività, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

A tal fine il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Bagheria con relazione del 20 marzo 1999, che si intende qui integralmente richiamata.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A3354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 novembre 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Ficarazzi;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Ficarazzi, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1999, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Ficarazzi (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francesco Paolo Castaldo - viceprefetto;

dott.ssa Rosa Maria Di Lisi - viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Patrick Angelo Pirajno - commissario della polizia di Stato.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 239

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'area geografica in cui è collocato territorialmente il predetto ente riveste una posizione strategica per la criminalità organizzata che vi ha instaurato una sorta di zona franca ove gestire i propri illeciti affari.

A seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente e stante l'evidenziata collocazione ambientale, il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il comune di Ficarazzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti svolti, avvalorando le ipotesi di forti ingerenze della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, hanno posto in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti delle cosche locali.

L'esistenza di un forte centro di potere e di pressione, volto a condizionare dall'esterno l'attività amministrativa del comune di Ficarazzi, è rinvenibile in una fitta ed intricata rete di relazioni di parentela, anche indiretta, amicizie e frequentazioni tra numerosi amministratori e dipendenti comunali con imprenditori locali ed esponenti vicini a «cosa nostra», che favorisce rapporti economici finalizzati al perseguimento di interessi personali attraverso la strumentalizzazione delle scelte operate dall'ente.

Un elemento di raccordo tra l'amministrazione e la malavita organizzata può essere, inoltre, individuato in un personaggio che,

pur non avendo una ben definita collocazione all'interno della struttura burocratica, si occupa nell'ente di vicende di preminente interesse.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per tornaconti affaristici sono quelli dell'edilizia, degli appalti pubblici e dell'attività immobiliare.

L'indagine condotta sugli strumenti urbanistici ha accertato che il comune di Ficarazzi è uno dei pochi a non essere ancora dotato di un piano regolatore generale, atteso che quello al tempo adottato è stato rinviato, per una totale rielaborazione, dal competente organo regionale all'ente, che non ha ancora provveduto al completamento del relativo *iter*.

L'annosa vicenda del piano regolatore generale supporta la tesi di una gestione del territorio pilotata esternamente all'amministrazione comunale e riconducibile agli interessi di personaggi vicini alle preminenti organizzazioni mafiose. L'assenza, infatti, di precise regole ha consentito il rilascio di numerose concessioni edilizie in zone fuori dal perimetro urbano, sprovviste di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compromettendo la destinazione delle aree interessate e stravolgendo le finalità perseguite dallo strumento urbanistico in corso di elaborazione.

Altrettanta valenza assume il settore degli appalti di opere pubbliche in ordine al quale la commissione, nel rilevare numerose irregolarità, ha riscontrato, anche in casi che non ne presentavano la necessità, il frequente ricorso al cottimo fiduciario nonché alla trattativa privata. Con tale ultimo strumento sono state costantemente favorite, nell'affidamento dei lavori più consistenti, sempre le stesse imprese, di cui alcune risultate legate ad esponenti della criminalità organizzata locale.

Una possibile cointeressenza di centri di potere malavitosi è fondatamente riscontrabile nella vicenda relativa all'acquisto di un immobile da adibire ad uffici dell'ente, effettuato ad un prezzo anomalo e palesemente esorbitante.

Rilevatori della sussistenza di rapporti idonei ad influenzare l'attività amministrativa dell'ente sono anche alcuni atti intimidatori perpetrati nel tempo nei confronti di amministratori e dipendenti comunali, rapportabili a logiche tipiche della criminalità organizzata.

Anche le tipologie di reato, che variano dall'abuso d'ufficio al falso ideologico, ascritte ad alcuni amministratori e dipendenti comunali, denotano profili di dubbia legittimità nell'azione amministrativa.

Le allarmanti interferenze della criminalità organizzata, ancor più insidiose in quanto manifestatesi anche attraverso legami e connessioni trasversali, pongono in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenziano, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Ficarazzi.

A tal fine il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi con relazione del 2 aprile 1999, che si intende qui integralmente richiamata.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A3355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Villabate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villabate (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Villabate;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato generale della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Villabate, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1999, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villabate (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Villabate (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Rita Leonardi - viceprefetto ispettore;

dott.ssa Maria Teresa Cucinotta - viceprefetto ispettore aggiunto;

ing. Giosuè Raia - ispettore antincendi coadiutore.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 238

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villabate (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 24 maggio 1998, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La vita amministrativa dell'ente, stante la sua collocazione in un contesto ambientale che, nell'ultimo decennio, ha vissuto una fase di forte recrudescenza della criminalità organizzata, è esposta a penetranti interferenze, rilevate nei rapporti dei competenti organi investigativi, a seguito dei quali il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il comune di Villabate, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, avvalorando le ipotesi di forti ingerenze della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, hanno posto in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti delle cosche locali.

Una fitta ed intricata rete di relazioni di parentele, anche indirette, amicizie e frequentazioni è il tramite che lega numerosi amministratori e dipendenti comunali ad esponenti vicini a «cosa nostra» i quali, in tal modo, riescono ad ingerirsi, anche palesemente, negli affari dell'ente, strumentalizzandone le scelte e sottomettendole ai propri interessi.

L'esistenza di un centro di potere esterno che condiziona l'operato degli amministratori appare, inoltre, suffragata dalla circostanza, rilevata nel corso delle indagini, che personaggi, tratti anche in arresto per aver partecipato alle attività di «cosa nostra», pur non rivestendo alcuna carica pubblica, siano presenti, notoriamente ed assiduamente, all'interno dell'ente, svolgendo, altresì, un ruolo determinante per la soluzione di problematiche inerenti i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione comunale.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli dell'edilizia, degli appalti pubblici e dell'attività immobiliare.

L'indagine condotta sugli strumenti urbanistici ha, inoltre, messo in luce come l'amministrazione non solo non abbia ottemperato alle prescrizioni, modifiche e stralci disposte dal competente assessorato regionale sul piano regolatore al tempo adottato, ma abbia pervicacemente perseguito, con previsioni di varianti al suddetto piano, l'intento di favorire quella lobby politico-mafiosa che appare esercitare il proprio potere su tutte le scelte rilevanti dell'ente.

In tale contesto rientrano l'inclusione, tra le aree da destinare alla realizzazione di edifici, di vaste zone esterne all'agglomerato urbano attualmente destinate a verde agricolo, nonché l'individuazione di terreni per la costruzione di alloggi popolari richiesti da cooperative fittizie all'uopo costituite, che nella sostanza celano vere e proprie speculazioni edilizie.

Interessi economici, non scevri della finalità di favorire anche soggetti pregiudicati, hanno ispirato nel tempo l'attività connessa al rilascio di concessioni edilizie.

Altrettanta valenza assume il settore degli appalti di opere pubbliche in ordine ai quali, nonostante la formale regolarità delle relative procedure, è emerso il coinvolgimento di alcune imprese collegate alla criminalità organizzata.

Una possibile cointeressenza di centri di potere malavitosi è fondatamente riscontrabile nella vicenda relativa all'acquisto di un complesso immobiliare per esigenze dell'ente.

Le allarmanti interferenze della criminalità organizzata, ancor più insidiose in quanto manifestatesi anche attraverso legami e connessioni trasversali, pongono in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica ed evidenziano, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Villabate (Palermo), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente

locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Villabate.

A tal fine il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Villabate con relazioni del 13 gennaio e del 15 marzo 1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Villabate (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A3356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Afragola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Afragola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Afragola;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato generale della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Afragola, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Afragola (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Arturo Caccia Perugini - viceprefetto;

dott. Mario Papa - vicequestore;

ing. Giuseppe Tizzano - ing. capo del Provveditorato opere pubbliche per la Campania.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 235

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli), presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi,

il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 27 aprile 1997 a conclusione di un periodo di gestione commissariale, conseguente al provvedimento di scioglimento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

A seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente e stante la sua collocazione in un contesto ambientale profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il comune di Afragola, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti svolti avvalorano le ipotesi di infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente, che, in dispregio della legalità, ha utilizzato la cosa pubblica per favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con la malavita locale.

Invero, il comune di Afragola risulta caratterizzato dalla penetrante presenza di un sodalizio criminoso, risultato dominante al termine di un conflitto di famiglie per la ripartizione territoriale, che gestisce direttamente traffici illeciti di rilevante importanza e grandi appalti pubblici, lasciando agli uomini più affidabili del medesimo clan larga autonomia gestionale nell'ambito delle direttive impartite.

La componente camorristica è presente nell'ente attraverso una fitta ed intricata rete di relazioni, amicizie e frequentazioni con alcuni amministratori, i quali ne assecondano le scelte e le strumentalizzazioni.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli degli appalti di servizi e di lavori pubblici.

In particolare, il punto di convergenza tra gli interessi della criminalità organizzata e l'amministrazione comunale di Afragola è stato individuato nella vicenda relativa all'appalto per la gestione del servizio di nettezza urbana, la cui ditta aggiudicataria, come risulta dagli accertamenti condotti dai competenti organi, non sarebbe scevra di ingerenze del predominante clan malavitoso.

In particolare, detta vicenda, in cui sono emerse illegittimità amministrative già in occasione della gara per l'affidamento del servizio, aggiudicata con un risibile ribasso, è sintomatica del sostanziale perseguimento da parte dell'ente di finalità non coincidenti con il pubblico interesse, bensì modulate sul condizionamento della malavita locale.

La predetta ditta risulta sotto il controllo societario indiretto del titolare della società che, dal 1986 e fino alla più recente aggiudicazione, ha espletato ininterrottamente il servizio di nettezza urbana, fruendo di affidamenti a trattativa privata e sul conto del quale, peraltro gravato da pregiudizi penali, non possono escludersi strumentalizzazioni di ambienti malavitosi.

Le numerose irregolarità e le illegittimità riscontrate in merito all'affidamento del servizio suddetto, nonostante le segnalazioni inoltrate da parte della componente burocratica, sono state assentite dall'amministrazione comunale, che non si è adeguatamente attivata, in via di autotutela, per rimuovere gli effetti pregiudizievoli, con grave danno per l'ente stesso e conseguente vantaggio per la ditta che espleta il servizio.

È stato, inoltre, accertato che a favore del titolare della ditta beneficiaria di affidamenti diretti dal 1986 in poi è stato stipulato dall'amministrazione comunale un atto transattivo finalizzato al riconoscimento della revisione-prezzi del canone afferente la gestione del servizio di igiene urbana e trasporto rifiuti, il cui valore ingente, convenuto dagli organi politici, è sensibilmente superiore a quello formalmente richiesto dall'interessato.

Anche la gara per l'affidamento del servizio per la pulizia degli uffici e delle strutture sportive comunali risulta connotata da procedure contrastanti con la normativa di settore, nonché con quella dettata dal regolamento comunale in materia di contratti, con la finalità di limitare la partecipazione di altre ditte e favorire quella gravitante nell'ambito della criminalità organizzata.

Altrettante irregolarità hanno caratterizzato l'affidamento del servizio di vigilanza degli edifici pubblici, che non risulta immune da possibili cointeressenze della criminalità organizzata.

In ordine al settore degli appalti di lavori pubblici per manutenzioni cimiteriali e nelle scuole materne, è stata riscontrata una consapevole e pervicace violazione dei basilari canoni di legalità e buona amministrazione, mirata a procurare illeciti vantaggi ad una ditta collegata alla camorra.

A delineare ulteriormente il livello di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Afragola concorrono l'inerzia e la passività riscontrate in merito ad alcune perizie di variante per l'esecuzione di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità di alcuni istituti scolastici.

Il preoccupante stato di degrado dell'ente e la gestione della cosa pubblica asservita al perseguimento di interessi illegittimi emergono dalle recenti vicende giudiziarie in cui sono coinvolti alcuni amministratori, nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti cautelari, applicativi della interdizione dalle rispettive funzioni per aver presumibilmente posto in essere una complessa e sofisticata attività clientelare in favore di soggetti legati da vincoli di parentela con personaggi gravitanti nella criminalità organizzata locale.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Afragola (Napoli), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Afragola.

A tal fine il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Afragola con relazione del 25 marzo 1999, che si intende qui integralmente richiamata.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A3357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1999.

Concessione delle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei vettori del Principato del Liechtenstein e del diritto fisso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Considerato che tra l'Italia ed il Liechtenstein si è convenuto di addivenire ad un regime di reciproca esenzione dei tributi gravanti sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi;

Decreta:

1. Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Liechtenstein ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 25 dicembre 1959, n. 1146.

2. Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità ed è soggetta a riesame qualora il numero delle copie certificate conformi delle licenze internazionali rilasciate dal Liechtenstein sia superiore al 10% di quelle esistenti al 31 dicembre 1998, pari a seicento. L'ufficio dell'economia pubblica del Liechtenstein comunica, a tal fine, al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nell'anno precedente.

Roma, 12 aprile 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
TREU

99A3438

DECRETO 19 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. 313/G del 6 aprile 1999 con la quale la commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento nel giorno 19 marzo 1999 per l'intera giornata, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza nella giornata del 19 marzo 1999 per l'intera giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 19 aprile 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A3358

DECRETO 19 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Locri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. 2204 dell'8 aprile 1999 con la quale l'ufficio del registro di Locri ha comunicato il mancato funzionamento dal 6 al 7 aprile 1999 per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Locri nei giorni 6 e 7 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 19 aprile 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A3359

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 aprile 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, per l'importo ridenominato di euro 4.648.104.000;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, per l'importo ridenominato di euro 2.065.824.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° maggio 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1999, è determinato nella misura del:

2,05% per i CCT settennali 1° novembre 1992/1999 (codice titolo 36618), cedola n. 14;

2,05% per i CCT settennali 1° maggio 1993/2000 (codice titolo 36633), cedola n. 13.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 266.499.536.055 così ripartite:

L. 184.499.678.810 per i CCT settennali 1° novembre 1992/1999 (codice titolo 36618)

L. 81.999.857.250 per i CCT settennali 1° maggio 1993/2000 (codice titolo 36633),

e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A3389

DECRETO 16 aprile 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995, 1° aprile 1996 e 1° ottobre 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1999 e scadenza 1° ottobre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, per l'importo ridenominato di euro 10.974.690.000;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, per l'importo ridenominato di euro 8.682.629.866,92;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, per l'importo ridenominato di euro 8.083.928.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1998, per l'importo ridenominato di euro 10.062.437.563,16;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1999 e scadenza 1° ottobre 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° aprile 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1999, è accertato nella misura del:

1,80% per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002 (codice titolo 36713), cedola n. 9;

1,80% per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002 (codice titolo 36735), cedola n. 8;

1,80% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo 36757), cedola n. 7;

1,65% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo 126385), cedola n. 2.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.288.341.170.475 così ripartite:

L. 382.499.334.115 per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002 (codice titolo 36713);

L. 302.614.483.175 per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002 (codice titolo 36735);

L. 281.748.019.510 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo 36757);

L. 321.479.333.675 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo 126385),

e faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A3390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «My House», in Conversano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Cosiderato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 maggio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «My House», con sede in Conversano, numero posizione 7578/273294, costituita per rogito del notaio Reboli Francesco in data 26 ottobre 1995, repertorio n. 360049, registro imprese n. 33622, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 31 marzo 1999

Il dirigente: BALDI

99A3394

DECRETO 6 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giacomo a r.l.», in Gaeta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1983 con il quale la società cooperativa «S. Giacomo a r.l.», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Paolo di Macco il 28 aprile 1957, repertorio n. 9844, registro sociale n. 816, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale cooperazione - Divisione IV/7, protocollo n. 29 dell'8 gennaio 1999;

Vista l'esigua consistenza patrimoniale della cooperativa, tenuto conto dell'ultima situazione acquisita agli atti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 maggio 1983 è modificato come segue:

la cooperativa «S. Giacomo a r.l.», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Paolo di Macco in data 28 aprile 1957, repertorio n. 9844, registro società n. 816, BUSC n. 218/72236, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù del già citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2.

Latina, 6 aprile 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A3391

DECRETO 6 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S. Candida», in Ventotene.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1969 con il quale la società cooperativa «S. Candida», con sede in Ventotene (Latina), costituita per rogito notaio Edoardo Colozza il 21 agosto 1946, repertorio n. 22, registro società n. 242, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale cooperazione - Divisione IV/7, protocollo n. 66/7 dell'11 gennaio 1999;

Vista l'esigua consistenza patrimoniale della cooperativa, tenuto conto dell'ultima situazione acquisita agli atti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 marzo 1969 è modificato come segue:

la cooperativa «S. Candida», con sede in Ventotene (Latina), costituita per rogito notaio Edoardo Colozza in data 21 agosto 1946, repertorio n. 22, registro società n. 242, BUSC n. 378/9007, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù del già citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2.

Latina, 6 aprile 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A3392

DECRETO 6 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «P.A.N. - Prodotti agricoli naturali a r.l.», in Latina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 1980 con il quale la società cooperativa «P.A.N - Prodotti agricoli naturali a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito notaio Edmondo Millozza il 25 febbraio 1966, repertorio n. 14471, registro società n. 36/66, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale cooperazione - Divisione IV/7, protocollo n. 15 dell'8 gennaio 1999;

Vista l'esigua consistenza patrimoniale della cooperativa, tenuto conto dell'ultima situazione acquisita agli atti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 giugno 1980 è modificato come segue:

la cooperativa «P.A.N. - Prodotti agricoli naturali a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito notaio Edmondo Millozza in data 25 febbraio 1966, repertorio n. 14471, registro società n. 36/66, BUSC n. 381/96832, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù del già citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2.

Latina, 6 aprile 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A3393

DECRETO 6 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.V.A.E. - Società cooperativa di valorizzazione agricolo-edilizia a r.l.», in Terracina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1969 con il quale la società cooperativa «C.O.V.A.E. - Società cooperativa di valorizzazione agricolo-edilizia a r.l.» con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Pelloni il 10 luglio 1964, repertorio n. 1572, registro società n. 116/64, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale cooperazione - Divisione IV/7, protocollo n. 28 dell'8 gennaio 1999;

Vista l'esigua consistenza patrimoniale della cooperativa, tenuto conto dell'ultima situazione acquisita agli atti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 31 marzo 1969 è modificato come segue:

la cooperativa «C.O.V.A.E. - Società cooperativa di valorizzazione agricolo-edilizia a r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Pelloni in data 10 luglio 1964, repertorio n. 1572, registro società n. 116/64, BUSC n. 315/90750, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù del già citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2.

Latina, 6 aprile 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A3395

DECRETO 19 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 9 febbraio 1999;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo - prima parte del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa pesca consorzio pescatori e biologi Liguria a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello, repertorio n. 52136 in data 19 ottobre 1987, iscritta nel registro delle imprese al n. 49035, tribunale di Genova, S.G.C. n. 3177/230980;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Società italiana cooperativa di armamento e navigazione Italia a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Aristotele Morello, repertorio n. 310058 in data 24 aprile 1984, iscritta nel registro delle imprese al n. 41224, tribunale di Genova, S.G.C. n. 2926/204578.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 19 aprile 1999

Il direttore: LEGITIMO

99A3361

DECRETO 20 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italica Gens», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

scioglimento della società cooperativa edilizia Italica Gens, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Sciamanda, in data 13 marzo 1951, repertorio n. 13565, registro società n. 752/51, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 10819/34220.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3362

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 aprile 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325, del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge 128/1998 da parte della regione Campania con la quale la suddetta regione ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerto che l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60805 del 18 marzo 1999;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Universita n. 96, già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, è autorizzato ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«IS.ME.CERT» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «IS.ME.CERT» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica «Nocciola di Giffoni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3363

DECRETO 23 aprile 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325, del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Dauno» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 7 del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Comitato promotore della registrazione con la quale il suddetto Comitato ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'«Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e di autorizzazione dell'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21, è iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998.

Art. 2.

L'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», in seguito denominato «Agroqualità», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta olio extravergine «Dauno» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta l'obbligo per la Società «Agroqualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa

o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta olio extravergine «Dauno».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Agroqualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine «Dauno» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine «Dauno» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine «Dauno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3364

DECRETO 23 aprile 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le poli-

tiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 7 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte del consorzio del Culatello di Zibello con la quale il suddetto consorzio ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Parma, via Roma n. 82/c;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Parma, via Roma n. 82/c, già iscritta all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, è autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«Istituto Parma qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto Parma qualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto di Parma qualità» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3365

DECRETO 23 aprile 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte della regione Campania con la quale la suddetta regione ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerto che l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto

nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60805 del 18 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96, già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, è autorizzato ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«IS.ME.CERT» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «IS.ME.CERT» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti li elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento», rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3366

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 11 febbraio 1999.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 1998-99. (Ordinanza n. 88/99).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria nella Regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99;

Visto il decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 359 del 18 settembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni delle commissioni e sui criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 450 del 10 novembre 1998, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la circolare ministeriale n. 462 del 25 novembre 1998 e successive integrazioni, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99;

Vista la circolare ministeriale n. 467 del 2 dicembre 1998, concernente l'applicazione dell'art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 1998, n. 72 sul calendario scolastico per l'anno 1998-99;

Ordina:

Art. 1.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 1998-99, ha inizio il giorno 23 giugno 1999.

Art. 2.

Candidati interni

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;

c) limitatamente all'anno scolastico 1998/1999, gli alunni delle classi terminali delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute già regolarmente iscritti ovvero, nel caso di domande tardive, che risultino iscritti entro e non oltre la data del 30 novembre 1998 (termine ultimo per l'iscrizione agli esami di Stato a parte dei candidati esterni), e che siano stati valutati in sede di scrutinio finale (circolare ministeriale n. 467, prot. n. 7771 del 2 dicembre 1998);

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1 lettera *d),* gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:

a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;

b) abbreviazione per obblighi di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti agli obblighi di leva.

A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.

Art. 3.

Candidati esterni

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera *c)* del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

4. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto magistrale e di istituto tecnico per le attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche o non abbiano effettuato il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato stessi. La mancata frequenza dei corsi sopracitati e la mancata effettuazione del tirocinio dovranno essere annotate nella certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 20.

5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.

6. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere *a), c), d),* e dal comma 2, lettera *c),* previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un

numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

7. È fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

Art. 4.

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali e i licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d),* gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:

a) civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;

b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova;

c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;

d) liceo linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia-Mestre;

e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.

5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.

7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5ª classe;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. «Brocca», sempreché abbiano conseguito la promozione alla 5ª classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine.

8. Negli istituti che attuano sperimentazioni che non coinvolgono l'ordinamento e la struttura curricolare ma sperimentazioni autonome di solo ordinamento (o non assistite) e sperimentazioni coordinate sulla base di programmi nazionali ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

9. Il capo d'istituto trasmette al provveditore agli studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il capo d'istituto provvede altresì a trasmettere al provveditore agli studi le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti — anche di classi non terminali del medesimo istituto — per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il capo di istituto tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto delle domanda prodotte dai candidati esterni.

11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:

a) assegna, d'intesa con i capi d'istituto interessati, le domande ad altro o altri istituti dello stesso indirizzo della provincia;

b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera *a),* assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con i competenti provveditori agli studi.

12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere *a)* e *b),* il provveditore agli studi dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:

il provveditore agli studi dà luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;

i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6;

i commissari interni sono designati dal capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo capo di istituto designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato.

per gli esami preliminari, il capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande dà luogo alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i capi d'istituto interessati e i commissari interni designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo capo d'istituto può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari;

il rilascio del diploma di Stato e di ogni altra certificazione resta nella competenza dell'istituto statale presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti.

13. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11 e 12 il provveditore agli studi della provincia nella quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.

14. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente allo stesso istituto statale.

15. I provveditori agli studi valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

16. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal provveditore agli studi della provincia al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

17. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 1998 previsto dal regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche e di tirocinio di pedagogia e psicologia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non oltre il 31 maggio 1999.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.

4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 1999, previsto dal regolamento. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.

5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.

6. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 1999.

7. Per i candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 1999.

8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del capo d'istituto.

9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. In tali casi il provveditore agli studi potrà prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 1998. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

Art. 6.

Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel *curricolo* una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nei certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del regolamento recante le norme dello statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998.

6. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Art. 7.

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* e comma 2, lettera *d),* e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito.

3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere *a), c), d),* previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il capo d'istituto cura

la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.

6. Il capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999.

10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.

11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima.

Art. 8.

Credito scolastico

1. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella *D* (credito scolastico relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999) allegata al regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti *in itinere* o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, secondo le indicazioni contenute nella nota in calce alla predetta tabella *D*.

4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.

5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

6. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento ed osservando la procedura di cui all'art. 13, comma 7, della presente ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta.

7. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità non superati, siano stati ammessi a frequentare l'ultima classe e che, pertanto, non sostengono esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.

Art. 9.

Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 1998/1999, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 1999 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

Art. 10.

Commissione d'esame

1. Per l'anno scolastico 1998-1999, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359 e successive modificazioni e integrazioni, e le istruzioni di cui alla circolare ministeriale n. 462 del 25 novembre 1998 e successive integrazioni.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendono necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto ministeriale n. 359 del 18 settembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

Art. 12.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Le due commissioni, aventi in comune la componente esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 21 giugno 1999 alle ore 8,30. Nel caso di commissioni appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato nell'atto di nomina.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione della commissione e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al provveditore agli studi per quanto di competenza.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Nella medesima riunione, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione, tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per la valutazione degli elaborati e per la conduzione dei colloqui.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal provveditore agli studi, procurando che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368, prot. 12977, del 1° settembre 1998, offrano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, curando che tale attività di supporto si realizzi nelle forme più ampie e puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13.

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 1998/1999 è il seguente:

prima prova scritta: 23 giugno 1999, ore 8,30;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 24 giugno 1999, ore 8,30.

Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno;

terza prova: 28 giugno 1999, la commissione, entro il 25 giugno definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce l'orario d'inizio della prova distintamente per le due commissioni, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli istituti. La mattina del 28 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente, indicando la durata massima della prova. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nei rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 7.

10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione può completare l'esame dei fascicoli e dei *curricola* dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione può, inoltre, esaminare i lavori eventualmente presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio.

11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a sei.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 6 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

15. La commissione procede alla valutazione del colloquio sostenuto da ciascun candidato e all'assegnazione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato.

16. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale e con le modalità previste per la valutazione delle prove scritte e del colloquio e dagli articoli 15, comma 6, e 16, comma 4.

17. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui.

18. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

Art. 13.

Riunione preliminare

1. Il presidente, per garantire la funzionalità della commissione in tutto l'arco dei lavori, può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario della commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa. Un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal provveditore agli studi per incompatibilità.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al provveditore di studi di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento. Il provveditore agli studi provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, atte-

stato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;

g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;

h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;

i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;

l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. La commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, procede all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare. Se l'accertamento viene effettuato dopo l'inizio delle prove d'esame, la commissione provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati continuano le prove d'esame con riserva.

7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione delle medesime per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

9. Nella stessa riunione o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e le modalità di svolgimento del colloquio. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 14.

Plichi prima e seconda prova scritta

1. I provveditori agli studi devono confermare alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrente ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo della pubblica istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa o nota, da parte dei provveditorati agli studi, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I provveditorati agli studi dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai provveditorati agli studi alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai provveditorati agli studi, con le motivazioni, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero.

Art. 15.

Prove scritte

1. Per l'anno scolastico 1998/1999, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998 ed al decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998 concernenti, rispettivamente, le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento.

2. Limitatamente allo stesso anno scolastico 1998/1999, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo «industria tintoria» degli istituti tecnici industriali.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

4. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le

tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

5. Le commissioni, ai fini della correzione delle prove scritte, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 8.

6. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e ai colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

7. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. È facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove.

Art. 16.

Colloquio

1. Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera commissione, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dai candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

3. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.

4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al colloquio di ciascun candidato valgono le disposizioni di cui all'art. 15, comma 6, con l'osservanza della procedura di cui all'art. 12, comma 15.

Art. 17.

Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dai consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

Art. 18.

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui ai decreti ministeriali n. 357 del 18 settembre 1998.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al provveditore agli studi.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal provveditore agli studi ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione della prova, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Art. 19.

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione stessa possa risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

Art. 20.

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. La commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame puo motivatamente integrare il puntegio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.

5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6.

6. Per l'anno scolastico 1998-1999 il modello di certificazione è quello di cui al decreto ministeriale n. 450 del 10 novembre 1998.

7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno isuperato l'esame.

8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i

quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma d'esame di Stato.

9. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del regolamento per il successivo invio all'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.

10. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata ai competente provveditore agli studi perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.

Art. 21.

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione.

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.

Art. 22.

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al capo d'istituto, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti che è custodito dallo stesso capo di istituto; in tal caso il capo d'istituto, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

Art. 23.

Termini

1. La presente ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della stessa.

Art. 24.

Esami nella regione Valle d'Aosta

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad accezione di quelle incompatibili con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per i controlli di legge.

Roma, 11 febbraio 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 116

SCHEMA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER COMPROVARE LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE O LAVORATIVE SVOLTE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Art. 3, comma 3).

1) ..l.. sottoscritt.. .... nat.. a ....
il .... residente in ....
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso ....
con la qualifica di per il periodo dal .... per il periodo dal .... al ....

In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo: ....
....
....

Data, ...

Firma ....

2) ..l.. sottoscritt.. .... nat.. a ....
residente in .... dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso ....
.... per il periodo dal .... al ....

Tale formazione ha riguardato la seguente attività ....

Data, ...

Firma ....

99A3360

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti della regione Liguria - Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, settore materno-infantile. (Deliberazione n. 13/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'articolo 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto legge n. 509/1995;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni — poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate — per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con il quale è stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Considerato che alla regione Liguria, per la realizzazione di tali interventi, è stata assegnata la somma complessiva di L. 6.994.596.303;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate, nell'ambito di tale quota assegnata, dalla regione Liguria per alcuni interventi;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Liguria con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

Aziende sanitarie	Progetto	Mutuo (1) (in lire)
ASL 4	Ristrutturazione sede consultoriale di via Ghio, Chiavari (Genova)	116.850.000
ASL 4	Ristrutturazione sede consultoriale di Corso Dante, Chiavari (Genova)	347.700.000
ASL 4	Ristrutturazione sede consultoriale di via Pianmercato, Cicagna (Genova)	209.000.000

(1) Al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 36

99A3367

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, opere prioritarie. (Deliberazione n. 15/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449 in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *A* della predetta deliberazione che indica le opere ritenute prioritarie per l'ammontare di lire 1.576.908.582.000;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria per il finanziamento di alcuni progetti compresi nel citato elenco;

Considerato che, per alcuni interventi, la regione Liguria ha approvato i relativi progetti con la prescrizione concernente l'acquisizione del parere dei vigili del fuoco;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni USL/Azienda	Progetto	Finanziamento (1) (in milioni di lire)
Emilia-Romagna:		
ASL Bologna Nord	Riconversione ospedale Barberini di Crevalcore	1.161
Azienda ospedaliera Parma	Ampliamento monoblocco ala A dell'ospedale maggiore	23.302
Azienda ospedaliera Parma	Ampliamento monoblocco piastra-area ambulatoriale e direzionale dell'ospedale maggiore	8.426
ASL Modena	Completamento nuovo polo ospedaliero di Sassuolo	21.400
ASL Modena	Completamento nuovo polo ospedaliero di Baggiovara	26.100
Liguria:		
ASL 2	Completamento corpo servizi con realizzazione centrale frigorifera e cabina elettrica dell'ospedale Valloria (Savona)	2.185
ASL 3	Completamento del V piano nel Corpo Nord dell'ospedale S. Carlo di Genova-Voltri	2.090
ASL 4	Completamento dell'ospedale di Sestri Levante (Genova)	5.700
Umbria:		
ASL 1	Potenziamento tecnologico dell'ospedale di Città di Castello (Perugia)	7.600
ASL 3	Ripristino statico dell'unità organica di recupero e rieducazione funzionale di Trevi (Perugia)	2.613

(1) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 52 del 4 marzo 1994.

Resta nella responsabilità della regione Liguria l'accertamento dell'esecuzione, da parte delle aziende sanitarie competenti, della seguente prescrizione impartita per la realizzazione dei progetti concernenti gli ospedali S. Carlo di Genova-Voltri e di Sestri Levante:

acquisizione del parere dei vigili del fuoco.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 37

99A3368

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999), **coordinato con la legge di conversione 21 aprile 1999, n. 109** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1999)**, recante: «Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a)* per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, *primo comma,* del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Competenza della corte di assise).* — 1. La corte di assise è competente:

a) *per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'art. 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;*

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice *che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare*»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. *Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale,* all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.»;

c) nel comma 5, dopo le parole: «*altro tribunale, il giudice*» sono inserite le seguenti: «o il presidente, nel caso di organo collegiale,».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 294 del codice ci procedura penale, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 294 *(Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).* — 1. *Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare* se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-*bis.* Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-*ter.* L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste (con riferimento alla custodia cautelare) dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

4-bis. *Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.*

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice *o il presidente, nel caso di organo collegiale,* qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice».

Art. 3.

Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a),* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a),* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

3-bis. *Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.*

3-ter. *Nei casi previsti dal comma 3-*bis, *il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3-quater. *Nei casi previsti dal comma 3-*bis, *il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.*

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate *nei commi 3 e 3-*bis, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o *sugli altri motivi* di impugnazione, *presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-*ter.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 582 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 582 *(Presentazione dell'impugnazione).* — 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato».

— Il testo dell'art. 495 del codice di procedura penale, come modificato dagli articoli 3 e 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è il seguente:

«Art. 495 *(Provvedimenti del giudice in ordine alla prova).* — 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis.* Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.».

— Gli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale recano disposizioni sui conflitti di giurisdizione e di competenza.

— Il testo dell'art. 465 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 465 *(Atti del presidente del tribunale o della corte di assise).* — 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'art. 429, commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se

entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 *del codice di procedura penale.*

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 1.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A3290

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 24 marzo 1999, n. **21.**

Circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998. Legge 16 giugno 1998, n. 191, e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa.

Ai signori coordinatori

Agli uffici provinciali della M.C.T.C.

All'assessorato ai trasporti, turismo, comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti

Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile

Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - Servizio polizia stradale

Al Ministero dell'interno - Servizio immigrazione

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario

All'Automobile club d'Italia

All'UNASCA

Alla CONFEDERTAAI

All'ASIAC

All'AIDAC

All'ANDAC

Com'è noto, sul supplemento ordinario n. 110/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998 sono stati pubblicati, rispettivamente, la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (in vigore dal 23 febbraio 1999) i quali hanno, tra l'altro, apportato ulteriori e rilevanti modifiche in materia di semplificazione amministrativa, ad integrazione e in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 127/1997.

Pertanto, a parziale modifica delle istruzioni già impartite con circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, si rappresenta quanto segue:

A) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

A norma dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che a qualsiasi titolo devono essere presentati alla motorizzazione civile sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968.

A tale proposito si fa presente che:

a) i certificati, gli estratti e gli attestati sostituibili sono solo quelli che si riferiscono a stati, fatti o qualità personali; la disposizione pertanto non riguarda, ad esempio, le documentazioni tecniche dei veicoli richieste ai fini della loro omologazione o immatricolazione;

b) la norma in esame si applica, nei limiti del precedente punto *a),* a tutte le procedure amministrative di competenza della motorizzazione civile;

c) le dichiarazioni in parola possono sostituire unicamente i certificati, gli estratti o gli attestati che debbono essere prodotti al fine dell'adozione del richiesto provvedimento amministrativo e non anche quelli per i quali è prescritta l'eventuale semplice esibizione.

Precisato, quindi, l'ambito di applicabilità del citato art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, occorre anzitutto evidenziare che la portata applicativa di quest'ultimo è tale da ricomprendere non solo i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione già contemplati dall'art. 2 della legge n. 15/1968 e quelli individuati «ex novo» dal comma 1 del medesimo art. 1 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 403/1998, ma anche tutte le altre eventuali ipotesi che, sebbene non previste esplicitamente dal legislatore, abbiano rilevanza nell'ambito delle procedure di competenza della motorizzazione civile.

Riassumendo, dal combinato disposto di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 ed all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazione, innanzi a qualsiasi pubblica amministrazione, i seguenti fatti, stati o qualità personali:

data ed il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato civile, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente e del discendente;

il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

la situazione reddituale o economica, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi (con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), il possesso e il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente o di casalinga;

la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, l'iscrizione in albi o in elenchi tenuti dalla p.a.;

tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;

il non aver riportato condanne penali;

la qualità di vivenza a carico;

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Tuttavia, al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza della motorizzazione civile, la suelencata casistica è suscettibile di ampliamento in relazione a tutti i certificati, agli estratti ed agli attestati che, come si è detto, a qualsiasi titolo debbono essere acquisiti dall'amministrazione, ancorché non espressamente previsti da alcuna delle vigenti norme in materia e purché, lo si ribadisce, attengano a fatti, stati o qualità personali.

A tale proposito, ed a scopo meramente esemplificativo, rientrano nella previsione in esame le dichiarazioni relative a:

la non sottoposizione a procedure fallimentari ed il non essere stati dichiarati falliti;

tutti i dati contenuti nei certificati rilasciati dalle C.C.I.A.;

il possesso dell'adeguata capacità finanziaria richiesta al fine dell'esercizio di specifiche attività (es. attività di revisione in regime di concessione ex art. 80 C.d.S.).

L'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 in esame stabilisce inoltre che, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute, l'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, ai sensi del successivo art. 11 del medesimo regolamento, il cui primo comma statuisce che «le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive».

Dal combinato disposto di cui alle riferite norme si desume, pertanto, che la verifica «mirata» di singole dichiarazioni è rimessa al prudente apprezzamento dell'amministrazione; tuttavia nell'ipotesi in cui ritenga sussistenti ragionevoli dubbi circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse, l'effettuazione di «idonei controlli» rappresenta sempre un atto dovuto. Di converso, l'amministrazione è in ogni caso obbligata, indipendentemente da eventuali valutazioni di tipo discrezionale, ad effettuare periodici controlli a campionatura.

Sotto l'aspetto procedurale, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni deve essere effettuata mediante richiesta di conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato dall'utente ai dati in possesso della competente amministrazione.

La richiesta di conferma scritta deve essere indirizzata all'amministrazione competente al rilascio del certificato, dell'estratto o dell'attestato sostituito dalla dichiarazione; in tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato, dell'estratto o dell'attestato stesso.

Si rammenta infine che:

nulla è variato in ordine alle modalità in base alle quali l'utente può rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, per le quali non solo non è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione (art. 3, comma 10, legge n. 127/1997) ma non è nemmeno imposto l'obbligo di sottoscriverle innanzi al funzionario competente a riceverle;

in ogni caso, i dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, alla cittadinanza e alla residenza possono essere comprovati per mezzo della esibizione di un documento di identità personale in corso di validità, così come già specificato al paragrafo *A)*, punto 1), della circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, ed al fine della registrazione dei dati è sufficiente l'acquisizione della copia fotostatica (non autenticata) del documento stesso (art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

B) *Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento stesso ed all'art. 2 della legge n. 15/1968, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 4, legge n. 15/1968).

Com'è noto, nella categoria delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rientrano, oltre ai fatti, agli stati ed alle qualità personali per i quali, sebbene certificabili da una p.a., la legge non prevede esplicitamente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche i fatti, gli stati e le qualità personali che non possono essere comprovati con certificazioni rilasciate da una p.a.

Ciò posto si ritiene che, alla luce dell'innovazione introdotta dal comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, nell'ambito dei procedimenti di competenza della motorizzazione civile possono essere acquisite unicamente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riferite a fatti, stati e qualità personali non certificabili da una p.a.

Infatti, poiché è stato disposto che tutti i certificati, gli estratti e gli attestati che, a qualsiasi titolo debbono essere presentati (al fine della loro acquisizione) agli uffici della motorizzazione civile sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968, tale disposizione ha di fatto ampliato, come già si è avuto modo di osservare, la casistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sino a ricomprendervi anche tutti i fatti, gli stati e le qualità personali che, sebbene certificabili da una p.a., possono essere comprovati innanzi a qualsiasi altra amministrazione solo attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

A ben vedere, quindi, le ipotesi in cui l'amministrazione è tenuta ad accettare l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà assumono carattere meramente residuale anche da un punto di vista numerico (si pensi, ad esempio, alla dichiarazione del candidato all'esame teorico per il conseguimento della patente di guida il quale, assumendo di essere analfabeta o di non conoscere la lingua italiana, richieda di sostenere l'esame stesso in forma orale).

Si segnala, inoltre, che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 consente all'interessato di dichiarare, nel proprio interesse, anche fatti, stati o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all'originale della copia di una pubblicazione.

A tale ultimo riguardo, ed in accordo con quanto già espresso sull'argomento dal Ministero dell'interno con circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1999) per «pubblicazione» deve intendersi qualsiasi opera sia stata edita autonomamente o sotto forma di articolo inserito nell'ambito di riviste o quotidiani.

L'innovazione in esame, pertanto, rileva ogni qualvolta l'interessato sia tenuto a comprovare la specifica qualificazione professionale attraverso il possesso di determinati titoli tra cui, oltre ai titoli di studio e di abilitazione, rientrano anche le pubblicazioni.

Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 in esame statuisce, inoltre che, «qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente» (in tal caso l'utente, per abbreviare l'iter del procedimento può esibire o inviare per via. telematica copia, non autenticata, dei certificati in suo possesso).

In armonia con quanto già illustrato, si ritiene che la norma da ultimo citata non trovi applicazione nell'ambito delle procedure di competenza della motorizzazione civile, giacché, lo si è visto, le uniche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisibili possono concernere esclusivamente i fatti, gli stati e le qualità personali non certificabili o attestabili da una amministrazione pubblica.

C) *Certificati non sostituibili.*

Nel ribadire, ancora una volta, che il ricorso all'autocertificazione, ex articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, si rende possibile unicamente per comprovare stati, fatti o qualità personali, per espressa disposizione degli articoli 2, comma 4, e 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 non sono autocertificabili:

i certificati medici, sanitari e veterinari;

i certificati di origine e di conformità CE;

i certificati di marchi e brevetti.

Si rammenta, inoltre, che anche le certificazioni antimafia non sono sostituibili con semplice dichiarazione dell'interessato; tuttavia, per tale specifica materia, si rinvia agli ulteriori chiarimenti che saranno forniti con apposita circolare di prossima adozione.

D) *Presentazione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.*

Com'è noto, l'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 aveva stabilito che la sottoscrizione di istanze da produrre alla p.a. non è soggetta ad autenticazione purché sia apposta alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza stessa.

Tale norma è stata modificata dall'art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998, il quale prevede ora che la sottoscrizione delle predette istanze non è soggetta ad autenticazione anche quando sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità personale del sottoscrittore.

Si ritiene, peraltro, sottointeso che il documento di identità personale del quale si produce fotocopia deve essere in corso di validità.

La fotocopia stessa deve essere inserita nel fascicolo relativo alla operazione richiesta dall'utente.

Il citato art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998 ha introdotto, inoltre, la possibilità di inviare per via telematica sia l'istanza che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, e rispetto a tale innovazione appare necessario chiarire due aspetti fondamentali:

1) l'acquisizione per via telematica di istanze e documentazioni non è al momento attuabile, poiché non sono ancora disponibili le relative procedure;

2) d'altro canto, si fa presente che se nulla osta alla acquisizione a mezzo di telefax (per quanto non si tratti propriamente di una via «telematica») della fotocopia del documento di identità personale cui si è fatto riferimento, altrettanto non può dirsi per quanto concerne l'acquisizione, con la medesima modalità, delle istanze; ciò in quanto queste ultime, allo stato attuale, possono e debbono essere accettate solo se contestualmente siano allegati gli originali delle fincature di conto corrente postale attestanti il versamento delle tariffe dovute per le operazioni di istituto richieste dall'utenza.

Si intende inoltre precisare che l'art. 2, comma 10, della legge n. 191/1998 in esame non ha abolito l'istituto della autenticazione delle sottoscrizioni delle istanze rivolte alla p.a., ma ha inteso unicamente statuire due modalità alternative alla necessità di autenticazione.

In altre parole, restano ferme tutte le ipotesi in cui l'autenticazione della sottoscrizione è già richiesta in virtù di norme previgenti alla legge n. 191/1998, ma viene riconosciuta la possibilità di ovviare alla autenticazione stessa laddove l'utente sottoscriva l'istanza innanzi al funzionario competente a riceverla, ovvero l'utente stesso produca copia fotostatica del proprio documento di identità personale.

Ne consegue quindi che:

a) nulla è variato rispetto a tutte le istanze per le quali, già prima della entrata in vigore della legge n. 191/1998, non era prevista l'autenticazione della sottoscrizione;

b) per le istanze per le quali già prima della entrata in vigore della medesima legge n. 191 era prevista l'autenticazione della sottoscrizione, possono in concreto verificarsi le seguenti ipotesi:

*b*1) se l'istanza è presentata dallo stesso interessato, egli può ovviare alla necessità di autenticazione sottoscrivendo l'istanza stessa innanzi al funzionario che la riceve, previa esibizione di un valido documento di identità personale (del quale, in tal caso, non occorre acquisire copia fotostatica a meno che, come già detto, l'esibizione del documento stesso non abbia anche lo scopo di comprovare i dati anagrafici in esso contenuti);

*b*2) se l'istanza è presentata per mezzo di uno studio di consulenza automobilistica o di una autoscuola, la necessità di autenticazione della sottoscrizione dell'intestatario della pratica può essere ovviata attraverso la produzione della copia fotostatica di un valido documento di identità personale di quest'ultimo.

In ogni caso, quando l'istanza è presentata da un soggetto munito di delega (da stilare, lo si rammenta, in carta semplice senza necessità di autenticazione della sottoscrizione del delegante) quest'ultimo è sempre tenuto a produrre la fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del delegante (e non più il documento stesso, come già stabilito con circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998), indipendentemente dal fatto che per l'istanza stessa sia o meno prevista l'autenticazione della sottoscrizione.

Quanto sin qui illustrato deve ritenersi applicabile anche alle istanze nel cui contesto vengano rese dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, stante l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 fornita dall'art. 2, comma 11, della legge n. 191/1998.

In accordo con il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. 495/98/UL/P del 6 agosto 1998, si fa presente inoltre che la norma da ultimo citata deve essere intesa in senso ampio e non solo meramente letterale, conformemente a quanto qui di seguito esposto.

Si rammenta, infatti, che la legge n. 127/1997 ha eliminato l'esigenza dell'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 2, legge n. 15/1968) ma non anche di quelle apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 4, legge n. 15/1968).

Per queste ultime, pertanto, permane l'obbligo della autenticazione, a meno che le stesse non siano rese, come già evidenziato, nel contesto dell'istanza ovvero con atto separato ma funzionalmente connesso all'istanza stessa.

Di conseguenza, sia l'istanza che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non necessitano di autenticazione delle relative sottoscrizioni non solo quando la dichiarazione è contenuta in un atto allegato all'istanza e prodotto contestualmente a quest'ultima, ma anche quando la dichiarazione venga presentata successivamente all'istanza cui è funzionalmente connessa.

Riassumendo, quindi:

a) se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è connessa ad una istanza per la quale è richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione, è sufficiente la produzione di una fotocopia del documento di identità personale in corso di validità dell'intestatario della pratica per ovviare all'autentica sia della sottoscrizione dell'istanza che della sottoscrizione della dichiarazione;

b) se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è connessa ad una istanza per la quale non è

richiesta l'autenticazione della relativa sottoscrizione, è sufficiente la produzione di una fotocopia del documento di identità personale in corso di validità dell'intestatario della pratica per ovviare all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.

L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 precisa inoltre che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate contestualmente all'istanza dallo stesso interessato, sono sottoscritte da quest'ultimo in presenza del dipendente addetto, rinnovando in tal modo il principio già enunciato che esclude l'obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni in parola, purché le stesse siano collegate ad un istanza rivolta alla p.a.

Si fa presente, inoltre, che il divieto, posto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, di richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione presso p.a. è stato esteso dall'art. 2, comma 8, della legge n. 191/1998 anche alle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

A tale proposito, si esprime l'avviso che detta disposizione trovi applicazione nell'ambito delle procedure d'esame per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (art. 5, legge n. 264/1991), e pertanto l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338 («Regolamento concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto») deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede che l'interessato produca domanda con sottoscrizione autenticata.

Allo stesso modo, accogliendo una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nel citato art. 2, comma 8, della legge n. 191/1998, debbono ritenersi non più applicabili, in linea con le finalità di semplificazione amministrativa perseguite dal legislatore, anche le istruzioni impartite con circolare D.G. n. 146 del 20 novembre 1996 nella parte in cui, in seno agli allegati 1 e 2, viene richiesta l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle domande dirette al rilascio degli attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Si rammenta infine che la possibilità, riconosciuta dalla normativa in esame, di omettere l'autenticazione della sottoscrizione delle istanze, non incide sull'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo, che rimane sempre dovuta ogni qualvolta venga rivolta alla p.a. una domanda tendente all'ottenimento di un provvedimento amministrativo, salvo i casi in cui siano previsti espressi esoneri.

E) *Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni.*

Coerentemente con le modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, l'art. 13 del medesimo regolamento ha abolito l'istituto delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni, abrogando esplicitamente sia l'art. 3 della legge n. 15/1968 sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1994.

F) *Dichiarazioni sostitutive rese da cittadini stranieri.*

Per quanto riguarda i cittadini comunitari, l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 ribadisce che alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese dai predetti soggetti si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, invece, è ammessa la possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, secondo la disciplina già illustrata, solo nel caso in cui si tratti di comprovare fatti, stati o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

In tutti gli altri casi, tuttavia, non si ritiene sussistente un implicito divieto di accesso all'autocertificazione, bensì un mero impedimento ad accedervi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Pertanto, nelle ipotesi in cui i cittadini extracomunitari sono esclusi dalla possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le regole comuni, gli stessi possono avvalersi dell'autocertificazione resa, con le modalità di cui all'art. 5, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 maggio 1995, n. 431, innanzi ai competenti funzionari dei consolati dei Paesi d'origine.

Si precisa inoltre che:

al fine dell'adozione di provvedimenti in favore di cittadini extracomunitari residenti in Italia resta ferma la necessità della esibizione del relativo permesso di soggiorno in corso di validità, così come da istruzioni già impartite in merito;

l'esibizione del permesso di soggiorno recante, oltre ai dati anagrafici del titolare, la fotografia dello stesso ed il timbro a secco dell'autorità che lo ha rilasciato equivale, a tutti gli effetti, ad esibizione di documento di identità personale, stante il disposto di cui all'art. 293, comma 2, della legge n. 1064/1955;

il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, in quanto documento attestante il regolare permanere sul territorio dello Stato, rappresenta un fatto autocertificabile con dichiarazione sostitutiva resa secondo quanto disposto dal citato art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; tuttavia, nei casi in cui è prescritto l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno, l'esibizione del permesso in originale non può essere ovviata attra-

verso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, al pari di quanto avviene nei casi in cui è richiesta l'esibizione di un valido documento di identità personale.

Tuttavia, avendo la materia in esame rilevanza anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, si coglie l'occasione per chiedere al Ministero dell'interno, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza, di volere esprimere il proprio parere al riguardo.

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini comunitari ed extracomunitari, se comporta l'acquisizione all'estero di documenti o informazioni, deve essere effettuato per il tramite delle competenti autorità diplomatiche o consilari, in accordo con quanto chiarito dal Ministero di grazia e giustizia con circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50-FG-40/97/U887 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999).

G) *Contenuto delle dichiarazioni sostitutive.*

In attesa che si renda concretamente possibile apportare le necessarie modifiche alla modulistica in uso, si segnala che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà debbono contenere, oltre all'indicazione del fatto, dello stato o della qualità personale che si intende comprovare, anche l'indicazione minima degli elementi necessari per poter procedere agli eventuali controlli (nonché, ovviamente, l'indicazione degli elementi necessari al fine della istruzione del procedimento amministrativo in corso).

Così, ad esempio, la dichiarazione relativa al possesso di un determinato titolo di studio deve anche indicare l'istituzione presso cui e stato conseguito e la data del conseguimento; la dichiarazione relativa al possesso dell'adeguata capacità finanziaria per l'esercizio di una data attività deve recare anche l'indicazione dell'istituto che ne ha assunto la relativa garanzia; la dichiarazione relativa alla qualità di titolare, socio o legale rappresentante di una impresa o di una società deve contenere anche l'indicazione esatta della denominazione e della sede della persona giuridica, il numero di riferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese e, a seconda dei casi, la specificazione dell'attività svolta dall'impresa stessa, la data di inizio dell'attività, e così via.

A norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, la dichiarazione resa da chi non sa o non può firmare è raccolta direttamente dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante il quale, ai sensi del successivo comma 2, è tenuto ad attestare che la dichiarazione stessa è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

Appare evidente quindi che, nel caso di specie, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare può essere resa solo direttamente dall'interessato al pubblico ufficiale, senza peraltro la necessità della presenza di testimoni (l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 ha infatti abrogato l'art. 20-*bis* della legge n. 15/1968), e mai per il tramite di un soggetto delegato ovvero di uno studio di consulenza automobilistica di una autoscuola.

L'impedimento, inoltre, deve essere di natura fisica o derivare dallo stato di analfabetismo; infatti, in caso di incapacità di intendere o di volere continua ad applicarsi l'art. 8 della legge n. 15/1968, il quale prevede che le dichiarazioni debbono essere rese da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela (ovviamente senza alcuna autentica di sottoscrizione).

Pur nella genericità della formulazione adottata dal legislatore, si ritiene che il «pubblico ufficiale» legittimato a raccogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare sia il funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero il responsabile del procedimento.

H) *Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive.*

A norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

A tale riguardo, si rammenta che l'art. 2, comma 3, della legge n. 127/1997 aveva già stabilito che i certificati rilasciati dalle p.a., attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata; mentre, le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

L'art. 2, comma 2, della legge n. 191/1998 ha poi precisato che la validità di questi ultimi può superare i sei mesi solo se espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

La legge n. 127/1997, inoltre, aveva stabilito che i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile possono avere una validità anche oltre il termine di sei mesi purché l'interessato, in fondo al documento, dichiari e sottoscriva (senza necessità di autenticazione) che i dati contenuti nel certificato non hanno subito variazioni.

In tal caso, la p.a. ha facoltà di procedere a verifiche d'ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato; tuttavia, l'art. 2, comma 3, della legge n. 191/1998 ha specificato che il procedimento amministrativo, nell'ambito del quale viene acquisito il certificato in parola, deve comunque aver corso sulla base della dichiarazione resa dall'interessato e pertanto gli eventuali accertamenti, disposti d'ufficio, non costituiscono causa sospensiva del procedimento stesso.

I) *Copie autentiche e legalizzazione di fotografie.*

L'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 prescrive che nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento (art. 14, legge

n. 15/1968), all'autenticazione della copia può procedere direttamente il responsabile del procedimento o il funzionario competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito di quest'ultimo presso l'amministrazione procedente.

Di conseguenza, la copia autenticata secondo le illustrate modalità può essere utilizzata unicamente nel procedimento in corso presso l'amministrazione che ha effettuato l'autenticazione.

Si rammenta che l'autenticazione di copie di documenti è soggetta ad imposta di bollo (art. 1, decreto ministeriale 20 agosto 1992, recante la nuova tariffa di bollo allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

Sciogliendo, infine, la riserva contenuta nella circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, si rende noto che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, con nota prot. n. 1998/116510 del 4 novembre 1998, ha fatto presente di condividere l'impostazione interpretativa della scrivente in ordine alla necessità dell'assolvimento dell'imposta di bollo (ai sensi del citato decreto ministeriale 20 agosto 1992), e di avere interessato il Ministero dell'interno al fine di riesaminare i contenuti della circolare MIACEL n. 11 del 15 luglio 1997.

Ciò posto, ed allo scopo di evitare infruttuose diatribe con l'utenza e con le amministrazioni comunali, si invita ad accettare l'acquisizione di foto legalizzate presso gli uffici comunali in esenzione di bollo, curando di inviarne copia agli uffici del registro competenti per territorio, i quali provvederanno a richiedere la necessaria regolarizzazione.

L) *Regime delle responsabilità.*

Nei casi in cui le vigenti norme di legge o regolamentari prevedono che in luogo della produzione di certificati possono essere presentate dichiarazioni sostitutive, la mancata accettazione delle stesse costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 3, comma 4, legge n. 127/1997).

Parimenti, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o regolamentari ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Inoltre, sussiste violazione dei doveri d'ufficio anche nell'ipotesi in cui venga rifiutato di accettare che siano comprovati mediante esibizione di un documento di identità personale in corso di validità i fatti, gli stati e le qualità personali attestati nel documento stesso.

D'altro canto, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, la non veridicità dei contenuti della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento amministrativo adottato sulla base della dichiarazione stessa (art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Si ribadisce, inoltre, che la «ratio» di tutta la disciplina sin qui illustrata (legge n. 15/1968, legge n. 127/1997, legge n. 191/1198 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998) consiste nel riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di ricorrere all'autocertificazione, con i criteri ed entro i limiti prestabiliti, e del corrispondente dovere della p.a. di consentire l'effettivo esercizio di tale diritto, ma non anche nell'imporre al cittadino stesso l'obbligo di accedere all'autocertificazione, che resta pertanto una libera scelta di ogni utente.

Di conseguenza, deve essere accettata la produzione volontaria di certificati, purché in regola secondo le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo ed a patto che l'utente sia preventivamente informato di poter ricorrere all'autocertificazione.

Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti dell'autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri tenuti o conservati da una p.a. (nella categoria debbono farsi rientrare, tra gli altri, anche i permessi di soggiorno) debbono sempre essere acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente su semplice indicazione da parte dello stesso interessato della p.a. che conserva l'albo od il registro (art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

In tal caso, la trasmissione dei documenti può avvenire anche tramite fax od altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento stesso, senza necessità della successiva acquisizione dell'originale del documento attraverso il sistema postale (art. 7, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Peraltro, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti o qualità personali presso l'amministrazione competente a certificarli, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad attestare i dati per i quali l'informazione è richiesta, nonché ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). Le certificazioni o i documenti acquisiti secondo la predetta modalità sono esenti da imposta di bollo trattandosi di scambio di atti tra uffici.

L'attenta lettura dell'illustrato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 induce, inoltre, a ritenere che per soggetto che «non intende» o «non sia in grado» di utilizzare l'autocertificazione debba intendersi semplicemente colui che non voglia avvalersi di tale strumento, ovvero non possa avvalersene perché non ha la piena conoscenza od il pieno ricordo di tutti gli elementi che debbono essere comprovati nel caso di specie (ad es. l'interessato che dichiara la propria qualità di erede ma non rammenta la data del decesso del «de cuius»), indipendentemente

dal fatto che abbia o meno impedimenti fisici o sia analfabeta (nel qual caso può utilizzare lo strumento di cui all'illustrato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

Resta inteso che, laddove l'interessato si avvalga della facoltà di cui al medesimo art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, il procedimento amministrativo è sospeso sino a quando l'amministrazione non avrà acquisito d'ufficio il certificato o il documento attestante il fatto, lo stato o la qualità personale che l'interessato non ha voluto o non ha potuto autocertificare.

*
* *

Si segnala infine che:

1) Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (cd. «dati sensibili»), i certificati ed i documenti trasmessi ad altre p.a. possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da norme di legge o regolamentari e che siano strettamente necessarie per lo svolgimento del procedimento amministrativo per il quale vengono acquisite (art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998).

2) A modifica di quanto disposto con circolare D.G. n. 106 del 14 ottobre 1997, ai fini dell'immatricolazione di veicoli a nome di cittadini italiani iscritti all'AIRE non è più richiesta l'acquisizione del certificato d'iscrizione nel registro AIRE il quale potrà essere sostituito da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968.

3) L'autorizzazione con cui il proprietario di un veicolo consente ad un terzo, al fine di sostenere l'esame di guida, di utilizzare il veicolo stesso non è sostituibile con un'autocertificazione; essa pertanto deve essere resa con manifestazione di volontà del proprietario del veicolo la cui sottoscrizione deve essere autenticata.

Ciò non toglie, tuttavia, che il terzo possa dichiarare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di essere stato autorizzato dal proprietario del veicolo ad utilizzare quest'ultimo, trattandosi di un fatto personale a diretta conoscenza dell'interessato.

4) Restano in ogni caso salve le disposizioni già impartite con circolare D.G. n. 21 del 13 febbraio 1998, in tema di utilizzabilità dei moduli meccanografici attualmente in uso al fine di rendere, contestualmente all'istanza, anche le dichiarazioni. sostitutive relative ai dati che nei moduli stessi debbono essere indicati.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare e la massima diffusione degli stessi all'utenza interessata, anche per il tramite di avvisi da esporre, in maniera ben visibile al pubblico, all'interno dei locali degli uffici periferici.

Il capo dipartimento dei trasporti terrestri
FABRETTI LONGO

99A3403

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 26 aprile 1999, n. **5.**

Rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti.

Agli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE

Alle camere di commercio

Agli assessorati regionali all'agricoltura

Ai componenti del C.N.B.

Alle organizzazioni commerciali

Alle Confederazioni agricole

Il decreto n. 298 del 4 maggio 1998, recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali, disciplina al capo III, articoli da 5 a 10, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti.

Si ritiene utile, a tal fine, fornire chiarimenti circa le procedure che debbono essere seguite dagli interessati, per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali emanate.

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 5 del decreto n. 298, e cioè:

i responsabili dei macelli muniti di bollo CE;

le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi di bestiame per anno.

I macelli muniti di bollo CE, che abbattono in media annua, meno di 75 capi per settimana possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, prevista all'art. 1 del citato decreto, sulla base del fac-simile allegato 1.

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:

i macelli in possesso della sopracitata deroga;

gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi.

In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 6 del decreto sopra richiamato, le categorie di animali, le classi di conformazione e gli stati di ingrassamento oggetto della rilevazione sono:

1) categorie: A, D, E;

2) classi di conformazione: S, E, U, R, O, P;

3) stati di ingrassamento: 1, 2, 3, 4, 5;

Dalla rilevazione vengono quindi escluse le categorie «C» e «B» in quanto le quantità macellate non sono ritenute rappresentative.

Il prezzo da rilevare è quello entrata macello per le carcasse classificate e pesate dopo il raffreddamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Qualora il peso viene rilevato a caldo, deve essere diminuito del 2%.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore.

I prezzi debbono riferirsi a carcasse presentate conformemente alle disposizioni dell'art. 2, parag. 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, e cioè: senza reni, grasso della rognonata e del bacino, fegato, diaframma, pilastro del diaframma, coda, midollo spinale, grasso mammario, grasso scrotale, corona della fesa, vena giugulare e grasso adiacente.

Qualora le carcasse vengono presentate in maniera differente da quella di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione dei coefficienti riportati all'allegato 2.

I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, ufficio carni, a mezzo telex o telefax, entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento, utilizzando il modello fac-simile allegato 3.

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla camera di commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 8 del citato decreto.

I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o altro dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 4.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

acquisti peso carcasse;

acquisti peso vivo.

Qualora si procede ad acquisti a peso carcassa, con prezzi dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che verranno realmente pagati per singola carcassa, ed al produttore dovrà essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.

Qualora si procede ad acquisti a peso vivo si potrebbero verificare i seguenti casi:

1) acquisti di singoli animali;

2) acquisti per partite (gruppi).

Nel caso di acquisti di singoli animali il prezzo da comunicare risulta dall'importo pagato, diviso il peso carcassa dell'animale in questione.

In caso di acquisti di bovini per partite e pagati in maniera forfettaria, la rilevazione dei prezzi può essere effettuata solo se le carcasse della partita, una volta classificate, risultino appartenere a non più di tre classi di conformazione ed a non più di tre stati di ingrassamento consecutivi nell'ambito della stessa categoria.

In tal caso il prezzo medio determinato deve essere attribuito alla classe in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, viene attribuito alla classe intermedia se presente.

In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 5.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti, direttamente al Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle politiche comunitarie, ufficio carni, telefono 06-46656104/05 oppure tramite telefax n. 06-46656143/4743971.

Il direttore generale reggente
delle politiche comunitarie e internazionali
DI SALVO

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE RICHIESTA DEROGA ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE

Il sottoscritto .... C.F................. legale rappresentante

dello stabilimento di macellazione...

con sede in (regione), (provincia), (comune), (indirizzo)

Partita IVA N°.......................................

Bollo CEE N°...................................

Telefono N°.....................................

Fax N°.......................................

Dichiara che nell'anno............ ha macellato in media annua meno di

75 bovini adulti per settimana.

Pertanto ai sensi di quanto disposto all'art.1, paragrafo 3 del Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 N° 298;

CHIEDE

di poter usufruire della deroga all'obbligo della classificazione delle carcasse bovine.

SI IMPEGNA

a comunicare eventuali variazioni circa il N° di animali macellati in media annua.

ALLEGATO 2

TABELLA COEFFICIENTI ADEGUAMENTO CARCASSE BOVINE

Percentuali	Di diminuzione			Di aumento				
Classi di stato di ingrassamento	1-2	3	4-5	1	2	3	4	5
Rene		-0,4						
Grasso della rognonata	-1,75	-2,5	-3,5					
Grasso di bacino		-0,5						
Fegato		-2,5						
Diaframma		-0,4						
Pilastro del diaframma		-0,4						
Coda		-0,4						
Midollo spinale		-0,05						
Grasso mammario		-1,0						
Testicoli		-0,3						
Grasso scrotale		-0,5						
Corona della fesa (Scannello)		-0,3						
Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)		-0,3						
Mondatura				0	0	+2	+3	+4

ALLEGATO 3

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE - DIR. GEN. POLITICHE COMUNITARIE - UFF. CARNI (FAX 06-46656143 - 4743971

RILEVAZIONE PREZZI MERCATO CARCASSE BOVINI ADULTI.

DENOMINAZIONE MACELLO PROVINCIA

INDIRIZZO TELEFONO FAX

SETTIMANA N. DAL.................... AL.........................

CATEGORIA " A" ANIMALI MASCHI INTERI FINO A 24 MESI				CATEGORIA " D " FEMMINE CHE HANNO PARTORITO				CATEGORIA " E " GIOVENCHE			
CLASSE	LIRE/KG.	QUANTITA' LIRE/KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	LIRE/KG.	QUANTITA' LIRE/KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	LIRE/KG.	QUANTITA' LIRE/KG.	NUMERO ANIMALI
S1				S1				S1			
S2				S2				S2			
S3				S3				S3			
S4				S4				S4			
S5				S5				S5			
E1				E1				E1			
E2				E2				E2			
E3				E3				E3			
E4				E4				E4			
E5				E5				E5			
U1				U1				U1			
U2				U2				U2			
U3				U3				U3			
U4				U4				U4			
U5				U5				U5			
R1				R1				R1			
R2				R2				R2			
R3				R3				R3			
R4				R4				R4			
R5				R5				R5			
O1				O1				O1			
O2				O2				O2			
O3				O3				O3			
O4				O4				O4			
O5				O5				O5			
P1				P1				P1			
P2				P2				P2			
P3				P3				P3			
P4				P4				P4			
P5				P5				P5			

ALLEGATO 4

REGISTRO CONTABILE

STABILIMENTO

SETTIMANA DAL AL

CATEGORIE	CLASSE	CARCASSE N°	PESO CALDO Q.LI	PREZZO TOT. PAGATO LIT.	PREZZO LIT./KG.	RIFERIMENTO FATTUE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	PESO TOTALE NORMALIZZATO (4 - 5) - Q.LI	PREZZO NORMALIZZATO (5 - 8) - LIT./KG.	TRASPORTO E/O - MEDIAZIONE	PREZZO DEFINITIVO (9 - 10) - LIT./Kg.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A MASCHI INTERI < 24 MESI	S1									
	S2									
	S3									
	E1									
	E2									
	E3									
	U1									
	U2									
	U3									
	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									
D VACCHE	U1									
	U2									
	U3									
	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									
E GIOVENCHE	S1									
	S2									
	S3									
	E1									
	E2									
	E3									
	U1									
	U2									
	U3									
	R1									
	R2									
	R3									
	O1									
	O2									
	O3									
	P1									
	P2									
	P3									
	TOTALE									

(*) AL PESO A CALDO VA TOLTO IL 2% PER EVENTUALI CORREZIONI DI PRESENTAZIONE (VEDI ALL. 1)

ALLEGATO 5

ESEMPIO DI UNA SETTIMANA DI ACQUISTI DI BOVINI PER PARTITE

PAGATI IN MANIERA FORFETTARIA

1) Acquisto di 10 vitelloni Cat. A
Costo totale lire 25.500.000
Dopo la macellazione le carcasse sono state classificate come segue:

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
3	U2	1.200
4	U3	1.600
1	R3	300
2	O2	560
		3.660

In questo caso sussistono le condizioni di consecutività delle classi e pertanto il prezzo medio di 25.500.000/3.660 = 6.967 lire/Kg. deve essere attribuito alla classe predominante "U3".

2) Acquisto di 17 vitelloni Cat. A
Costo totale lire 34.065.000

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
7	R3	2.100
5	R2	1.450
5	O2	1.350
		4.900

Anche per questa partita le classi sono consecutive e quindi il prezzo medio di 34.065.000/4.900 = 6.952 lire/Kg. deve essere attribuito alla classe predominante "R3"

3) Acquisto di 10 vacche Cat. D
Costo totale lire 9.800.000

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
3	R3	900
2	O3	560
3	P2	630
2	P3	430
		2.520

Prezzo medio 9.800.000/2.520 = 3.890 lire/Kg. la classe predominante è la "P" ed in particolare la "P2" alla quale deve essere attribuito il prezzo medio.

4) Acquisto di 15 giovenche Cat. E
Costo totale lire 21.700.000

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
5	R2	1.950
5	O3	1.700
5	P2	1.400
		5.050

Prezzo medio 21.700.000/5.050 = lire/Kg. 4.297 In questo caso esiste la consecutività nelle classi, ma non esiste una classe predominante quindi il prezzo medio deve essere attribuito alla classe intermedia "O3"

5) Acquisto di 10 giovenche Cat. E
Costo totale lire 27.000.000

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
5	U3	1.950
3	R2	1.140
2	R4	740

In questo caso la classe "R" non ha consecutività nello stato d'ingrassamento, quindi il prezzo non può essere preso in considerazione, ma devono essere comunicate soltanto le quantità.

6) Acquisto di 7 vacche Cat.D
Costo totale lire 7.700.000

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
2	R2	560
2	R3	570
3	P2	645

In questo caso non esiste la consecutività a livello delle classi di conformazione pertanto il prezzo non può essere preso in considerazione ma devono essere comunicate soltanto le quantità

7) Acquisto di 5 vitelloni Cat.A
Costo totale lire 13.500.000

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
2	U2	760
3	U3	1.170
		1.930

In questo caso il prezzo medio di 13.500.000/1.930 = 6.995 lire/Kg. deve essere attribuito alla classe "U3"

8) Acquisto di 10 giovenche Cat.E
Costo totale lire 17.800.000

N° CARCASSE	CLASSIFICAZIONE	PESO TOTALE
1	U2	370
4	R3	1.400
3	O2	910
2	P2	480

In questo caso le classi presenti, pur essendo consecutive, superano il numero massimo di tre, pertanto il prezzo non può essere attribuito a nessuno di esse, si devono comunicare soltanto le quantità.

La comunicazione da fare al Ministero è un riepilogo di tutti gli acquisti della settimana, per cui si avrà la seguente situazione:

Categoria A:
le classi presenti sono la U2, U3, R2, R3 e O2.
la somma delle quantità sono così riportate:

	esempio 1	esempio 2	esempio 7	comunicazione quantità
U2	1.200	——	760	1.960
U3	1.600	——	1.170	2.770
R2	——	1.450	——	1.450
R3	300	2.100	——	2.400
O2	560	1.350	——	1.910

Anche il numero degli animali va sommato come le quantità.
Per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi è necessario procedere come segue:

Nell'esempio N°1 il prezzo 6.967 L/Kg. per 1.600 Kg. è attribuito alla "U3"

Nell'esempio N°2 il prezzo 6.952 L/Kg. per 2.100 Kg. è attribuito alla "R3"

Nell'esempio N°7 il prezzo 6.995 L/Kg. per 1.170 Kg. è attribuito alla "U3"

Nella classe "U3" sono presenti due prezzi che devono essere ponderati prima della comunicazione come segue:

$$\frac{(6.967 \times 1.600) + (6.995 \times 1.170)}{(1.600 + 1.170)} \text{ Prezzo medio "U3" lire } 6.979$$

Anche nelle altre categorie, qualora necessario, si dovrà seguire la stessa procedura sopra riportata.
Pertanto la comunicazione da inviare al MIPA, sulla base del fac-simile allegato 2 sarà la seguente:

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE - DIR. GEN. POLITICHE COMUNITARIE - UFF. CARNI (FAX 06-46656143 - 4743971)

RILEVAZIONE PREZZI DI MERCATO DELLE CARCASSE DI BOVINI ADULTI

DENOMINAZIONE MACELLO

INDIRIZZO

TELEFONO

PROVINCIA

FAX

SETTIMANA N. 1 DAL 01/01/98 AL 07/01/98

CATEGORIA " A" ANIMALI MASCHI INTERI FINO A 24 MESI				CATEGORIA " D " FEMMINE CHE HANNO PARTORITO				CATEGORIA " E " GIOVENCHE			
CLASSE	LIRE/KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	LIRE/KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	LIRE/KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI
S1				S1				S1			
S2				S2				S2			
S3				S3				S3			
S4				S4				S4			
S5				S5				S5			
E1				E1				E1			
E2				E2				E2			
E3				E3				E3			
E4				E4				E4			
E5				E5				E5			
U1				U1				U1			
U2		1960	5	U2				U2		370	1
U3	6977	2770	7	U3				U3		1950	5
U4				U4				U4			
U5				U5				U5			
R1				R1				R1			
R2		1450	5	R2		560	2	R2		3090	8
R3	6952	2400	8	R3		1470	5	R3		1400	4
R4				R4				R4		740	2
R5				R5				R5			
O1				O1				O1			
O2		1910	7	O2				O2		910	3
O3				O3		560	2	O3	4297	1700	5
O4				O4				O4			
O5				O5				O5			
P1				P1				P1			
P2				P2	4365	1275	6	P2		1880	7
P3				P3		430	2	P3			
P4				P4				P4			
P5				P5				P5			

99A3396

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-*bis*;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole:"; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole:

"e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-*bis*: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in via di Torre Argentina, 76 - Roma.

99A3439

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 aprile 1999

Dollaro USA	1,0597
Yen giapponese	126,90
Dracma greca	325,65
Corona danese	7,4323
Corona svedese	8,9075
Sterlina	0,65710
Corona norvegese	8,2515
Corona ceca	37,643
Lira cipriota	0,57864
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,52
Zloty polacco	4,1883
Tallero sloveno	193,2883
Franco svizzero	1,6113
Dollaro canadese	1,5519
Dollaro australiano	1,6078
Dollaro neozelandese	1,8962
Rand sudafricano	6,4748

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3484

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tesor-C»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 322 del 16 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TESOR-C (estradiolo) nelle forme e confezioni: 1 blister da 28 compresse rivestite da 2 mg, 3 blister da 28 compresse rivestite da 2 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Tesor-C»:

1 blister 28 compresse rivestite da 2 mg;

A.I.C. n. 034359034/M (in base 10), 10PJ2J (in base 32);

classe «C»;

3 blister 28 compresse rivestite da 2 mg;

A.I.C. n. 034359046/M (in base 10), 10PJ36 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.p.a., via del Mare, 36 - Pomezia (Roma).

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Medevale Pharmaservices Ltd Vale of Bardsley Ashton-Under-Lyne Lancashire 0L7 9RR Regno Unito.

Composizione: ognuna delle 16 compresse rivestite di colore arancione contiene:

principio attivo: estradiolo 2,0 mg;

eccipienti lattosio, amido di mais, povidone 25, talco (purificato), magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio biossido (E171), polietilenglicole 400, giallo tramonto (E110).

Ognuna delle 12 compresse rivestite di colore grigio contiene:

principio attivo: estradiolo 2,0 mg e noretisterone acetato 1,0 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, povidone 25, talco (purificato), magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio biossido (E171), polietilenglicole 400, ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva per il trattamento dei sintomi della menopausa come ad esempio sudorazione e vampate di calore;

profilassi e trattamento delle sequele da carenza estrogenica post-menopausale, ad esempio vagine atrofica, uretrite atrofica e prevenzione della perdita della massa ossea che può portare ad osteoporosi e fratture.

«Tesor-C» 2 mg è stato strutturato in modo da consentire dopo il climaterio una terapia continua con un estrogeno e una terapia ciclica mensile con un progestinico. La somministrazione dell'estrogeno è continua senza interruzione durante la terapia. L'aggiunta del progestinico nella seconda metà di ogni ciclo aiuta nel controllo dei cicli irregolari che sono caratteristici della fase perimenopausale e contrasta l'insorgenza di iperplasia endometriale.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto di metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3402

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cosopt»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 329 del 31 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale COSOPT nelle forme e confezioni: collirio soluzione 2% + 0,5% 1 flacone 5 ml, collirio soluzione 2% + 0,5% 3 flaconi 5 ml, e 6 flaconi 5 ml, alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Cosopt»:

collirio soluzione 2% + 0,5% flacone 5 ml;

A.I.C. n. 034242014/M (in base 10), 10NZGY (in base 32);

classe «C»;

collirio soluzione 2% + 0,5% 3 flaconi 5 ml;

A.I.C. n. 034242026/M (in base 10), 10NZHB (in base 32);

classe «C»;

collirio soluzione 2% + 0,5% 6 flaconi 5 ml;

A.I.C. n. 034242038 (in base 10), 10NZHQ (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità viene effettuata presso lo stabilimento Laboratoires Merck Sharp & Dohme - Chibret Clermont Ferrand - Francia; in alternativa il confezionamento viene effettuato anche presso lo stabilimento Merck Sharp & Dohme B.V. Haarlem - Olanda.

Composizione: ogni ml di «Cosopt» collirio, soluzione contiene:

principio attivo: dorzolamide cloridrato 22,26 mg (corrispondente a 20 mg di dorzolamide), timololo maleato 6,83 mg (corrispondente a 5 mg di timololo);

eccipienti: idrossietilcellulosa, mannitolo, sodio citrato, idrossido di sodio (per aggiustare il pH), e acqua per preparazione iniettabili. Il benzalconio cloruro (0,0075%) è aggiunto come conservante.

Indicazioni terapeutiche: «Cosopt» è indicato nel trattamento della pressione endoculare elevata (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto, o glaucoma pseudoesfoliativo, quando la monoterapia con beta-bloccanti per uso topico non è sufficiente.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3400

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lumavir»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 330 del 31 marzo 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LUMAVIR (penciclovir) nelle forme e confezioni: 1 flacone da 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa, 5 flaconi da 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa, 10 flaconi da 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa, 1 flacone da 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa, 5 flaconi da 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa, 10 flaconi da 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa ed alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Lumavir»:

1 flacone da 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034214015/M (in base 10), 10N43Z (in base 32);

classe «C»;

5 flaconi da 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034214027/M (in base 10), 10N44C (in base 32);

classe «C»;

10 flaconi da 250 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034214039/M (in base 10), 10N44R (in base 32);

classe «C»;

1 flacone da 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034214041/M (in base 10), 10N44T (in base 32);

classe «C»;

5 flaconi da 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034214054/M (in base 10), 10N456 (in base 32);

classe «C»;

10 flaconi da 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 034214066/M (in base 10), 10N45L (in base 32);

classe «C».

Titolare AIC: SmithKline Beecham plc - SB House, Great West Road, Brentford Middlesex (UK).

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità viene effettuata presso lo stabilimento SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Conshohocken PA 19428 (USA), il controllo presso lo stabilimento SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley RH102QJ (Regno Unito).

Composizione: «Lumavir» 250. Ogni flacone contiene:

principio attivo: penciclovir sodico corrispondente a penciclovir mg 250;

eccipienti: sodio idrossido.

«Lumavir» 500. Ogni flacone contiene:

principio attivo: penciclovir sodico corrispondente a penciclovir mg 500;

eccipienti: sodio idrossido.

Indicazioni terapeutiche: «Lumavir» (penciclovir) è indicato nel trattamento delle infezioni da herpes simplex e da herpes zoster nei pazienti immunocompromessi.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neupogen»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 165 del 31 marzo 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NEUPOGEN nelle forme e confezioni di seguito specificate:

«30» 1 flacone iniettabile l ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216036/M;

«48» 1 flacone fiala iniettabile 1,6 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216048/M;

«30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216051/M;

«48» 1 siringa preriempita 1,6 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216063/M,

sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunta dell'indicazione terapeutica «leucemia mieloide acuta»;

aggiunta dell'indicazione terapeutica «trapianto midollo osseo»;

armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

modifica della ragione sociale del laboratorio terzista di analisi per il rilascio del bulk in BSL Bioservice Scientific Laboratoires GmbH, modifica dell'indirizzo dell'officina (produzione in bulk).

Solo per i flaconi:

modifica della ragione sociale dell'officina di produzione da Amgen Manufacturing Inc a Amgen Puerto Rico Inc;

modifica della ragione sociale dell'officina (contract-fill del prodotto finito) in Parkedale Pharmaceuticals Inc.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3399

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stativa»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 166 del 31 marzo 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale STATIVA nelle forme e confezioni di seguito specificate:

«0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg;
A.I.C. n. 033905011;

«0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg;
A.I.C. n. 033905023;

«0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg;
A.I.C. n. 033905035;

«0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg;
A.I.C. n. 033905047;

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg;
A.I.C. n. 033905050;

«0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg;
A.I.C. n. 033905062;

«0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg;
A.I.C. n. 033905074;

«0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg;
A.I.C. n. 033905086;

«0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg;
A.I.C. n. 033905098,

è apportata la seguente modifica: nuovo titolare dell'A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - Parma.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cervasta»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 167 del 31 marzo 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CERVASTA nelle forme e confezioni di seguito specificate:

«0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg;
A.I.C. n. 033903016;

«0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg;
A.I.C. n. 033903028;

«0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg;
A.I.C. n. 033903030;

«0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg;
A.I.C. n. 033903042;

«0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg;
A.I.C. n. 033903055;

«0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg;
A.I.C. n. 033903067;

«0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg;
A.I.C. n. 033903079;

«0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg;
A.I.C. 033903081;

«0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg;
A.I.C. 033903093,

è apportata la seguente modifica: nuovo titolare dell'A.I.C.: Fournier Pierrel Farma S.p.a. - Centro direzionale Milano Oltre - Palazzo Caravaggio, via Cassanese, 224 - Segrate (Milano).

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3398

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1996.

Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi.

Con decreto dirigenziale 29 settembre 1998, n. 1075, è stata affidata al Consorzio produzione 2000 - Milano (già Machining Centers Manifacturing S.p.a. - Vigolzone Piacenza), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 1 «Metodologie innovative per la realizzazione di stazioni di lavorazione meccaniche», per un importo complessivo di 23.490

milioni di lire — di cui 21.090 milioni di lire per le attività di ricerca e 2.400 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3371

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 ed afferente al Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento, a seguito del decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1996.

Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1998, n. 482, è stata affidata al Consorzio Sapere in Rete - Carpi (Modena), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 15 «Sistema esperto capace di accettare domande dell'utilizzatore e di fornire risposte specifiche», per un importo complessivo di 5.454 milioni di lire — di cui 5.094 milioni di lire per le attività di ricerca e 360 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3372

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982, a seguito del decreto ministeriale 25 febbraio 1998, n. 434 Ric.

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.

Con decreto dirigenziale 29 settembre 1998, n. 1098 Ric., è stata affidata, su proposta della regione Liguria, al Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2499 «Sviluppo di sinergie fra enti pubblici, centri di ricerca industriali e PMI nel settore della produzione di utensili e nella lavorazione di materiali lapidei», per un importo complessivo di 2.460 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di ventiquattro mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 1.776,4 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 29 settembre 1998, n. 1081, è stata affidata, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche, al Consorzio per la geofisica profonda Co.Ge.Pro. - Sgonico (Trieste), l'esecuzione con contratto di ricerca e formazione, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e formazione afferenti al progetto n. 3575 «Studio della crosta terrestre in un transetto dell'Appennino centrale, mediante tecniche di sismica a riflessione e di indagini correlate», per un importo complessivo di 2.727 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di diciotti mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 2.008,2 milioni di lire.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca e/o formazione.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3373

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982, a seguito del decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 974 Ric.

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.

Con decreto dirigenziale 19 ottobre 1998, n. 2010 Ric., è stata affidata, su proposta della Università di Lecce, al Pastis - Cnrsm S.c.p.a. - Brindisi, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2424 «Ricerca innovazione per lo sviluppo competitivo del turismo (Rin.Tur.)», per un importo complessivo di 5.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di 24 mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.750 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 29 settembre 1998, n. 1080, è stata affidata alla Conciaricerca Italia S.c.r.l. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca e formazione, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3786 «Studio e sviluppo di tecnologie innovative e pulite per il miglioramento e la razionalizzazione del ciclo produttivo conciario e di un sistema di recupero di sottoprodotti e dei rifiuti derivati dalla pelle», per un importo complessivo di 7.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 5.146,1 milioni di lire.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca e/o formazione.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3374

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate II fase, a seguito dei decreti ministeriali 23 dicembre 1997 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1998 e 31 marzo 1998 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998.

Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate II fase.

Con decreto dirigenziale 22 gennaio 1999, n. 15, è stata affidata al Consorzio polo nazionale bioelettronica P.S.T. Elba - Marciana (Livorno), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 9 «Strumentazione per le bio-

tecnologie avanzate», per un importo complessivo di 3.361 milioni di lire — di cui 3.025 milioni di lire per le attività di ricerca e 336 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'intervento massimo del Ministero è fissato in 2.523,75 milioni di lire (di cui 2.187,75 per la ricerca e 336 per la formazione).

Con decreto dirigenziale 10 dicembre 1998, n. 2111, è stata affidata al Consorzio polo nazionale bioelettronica P.S.T. Elba - Marciana (Livorno), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema n. 7 «Applicazioni di tecniche integrate struttura-funzione nello sviluppo di molecole biologicamente attive», per un importo complessivo di 4.201 milioni di lire — di cui 3.781 milioni di lire per le attività di ricerca e 420 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.099,25 milioni di lire (di cui 2.679,25 per la ricerca e 420 per la formazione).

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3375

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 451/1994, a seguito dei decreti ministeriali 1º giugno 1998, n. 533 Ric., 6 agosto 1998, n. 1037 Ric. e 7 ottobre 1998, n. 1093 Ric.

Progetti di ricerca.

Con decreto dirigenziale 10 dicembre 1998, n. 2112 Ric., è stata affidata alla Tecnomare S.p.a. - Venezia, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 4145 «Programma organico di intervento per il riorientamento e il recupero di produttività della Tecnomare», per un importo complessivo di 13.504 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trenta mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 5.710 milioni di lire per le attività di ricerca e 4.052 milioni di lire per le attività di formazione.

Con decreto dirigenziale 19 ottobre 1998, n. 2009, è stata affidata all'Enel S.p.a. - Roma (già C.I.S.E. S.p.a. - Segrate Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3936 «Celle solari innovative all'arseniuro di gallio GaAs per usi spaziali: ricerca sviluppo e produzione pilota di celle riqualificazione e formazione professionale di personale», per un importo complessivo di 10.398 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 7.048 milioni di lire (di cui 5.504 milioni per la ricerca e 1.544 milioni per la formazione).

Con decreto dirigenziale 19 ottobre 1998, n. 2013, è stata affidata all'Enitecnologie S.p.a. - Milano (già Eniricerche S.p.a. - Milano), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3991 «Sviluppo e riorientamento risorse tecnico-scientifiche: processi per prodotti energetici ad elevata ecocompatibilità», per un importo complessivo di 30.105 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di quarantotto mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 12.799 milioni di lire per le attività di ricerca e 8.331 milioni di lire per le attività di formazione.

Con decreto dirigenziale 23 novembre 1998, n. 2086, è stata affidata all'Ansaldo ricerche S.r.l. - Genova, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3938 «Tecnologie e risorse umane per celle a combustibile a carbonati fusi», per un importo complessivo di 22.975 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 15.393 milioni di lire per le attività di ricerca e 788 milioni di lire per le attività di formazione.

Con decreto dirigenziale 18 dicembre 1998, n. 2125, è stata affidata alla Research & Innovation S. Coop. r.l. - Vicenza, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare ehtro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3933 «Patologie immunoinfiammatorie e degenerative del sistema nervoso: aspetti patofisiologici e sviluppo diagnostico e terapeutico», per un importo complessivo di 19.194 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 13.183,5 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.184 milioni di lire per le attività di formazione.

Con decreto dirigenziale 5 marzo 1999, n. 52, è stata affidata alla Elettronica S.p.a. - Roma, l'esecuzione con contratto di formazione, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di formazione afferenti al progetto n. 3930 «Formazione e riqualificazione professionale di personale produttivo della Elettronica S.p.a.», per un importo complessivo di 609,075 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di dodici mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 487,260 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 22 gennaio 1999, n. 14, è stata affidata all'Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di formazione, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 4143 «Progetto finalizzato alla riqualificazione e alla formazione di ricercatori e tecnici per utilizzo diffuso delle innovazioni tecnologiche, di trasferimento, di controllo e di gestione dei processi produttivi», per un importo complessivo di 600 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di dodici mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 480 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 22 gennaio 1999, n. 18 è stata affidata all'Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 4141 «Previsione del comportamento e dell'esercibilità di giunzioni saldate tra tubazioni in acciaio innovativo al 9% Cr e in acciaio tradizionale al 2,25 Cr e 1% Mo per impieghi in impianti operanti a caldo in regime di scorrimento viscoso», per un importo complessivo di 2.971 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di quarantotto mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 2.228 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 22 gennaio 1999, n. 16, è stata affidata all'Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 4142 «Descrizione e previsione del comportamento e della vita a fatica per elementi elastici ammortizzanti in materiale metallico tramite sperimentazione e simulazione numerica» per un importo complessivo di 2.688 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di quarantotto mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 2.016 milioni di lire.

Con decreto dingenziale 5 marzo 1999, n. 53, è stata affidata al Consorzio CRIS - Napoli, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3934 «Tecnologie per le applicazioni della superconduttività in ambito industriale», per un importo complessivo di 2.116,6 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trenta mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 1.437 milioni di lire per le attività di ricerca e 160 milioni di lire per le attività di formazione.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3376

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 10 della legge 46/1982, a seguito del decreto ministeriale 15 settembre 1998, n. 1057 Ric.

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 10 della legge 46/1982.

Con decreto dirigenziale 8 marzo 1999, n. 59 Ric., è stata affidata alla Sorin Biomedica Cardio S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 786 «Sistema portatile (body-worn) di diagnosi automatica di emergenza cardiaca per attivazione di mezzi di soccorso con localizzazione del paziente» per un importo complessivo di 3.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di ventiquattro mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 1.950 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 22 gennaio 1999, n. 12 Ric., è stata àffidata, su proposta della Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor - Milano, al consorzio Termet - Cormano (Milano), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 782 «Terapia dei carcinomi solidi mediante utilizzo di anticorpi monoclonali renio 186 e/o renio 188 e sistema avidina-biotina» per un importo complessivo di 5.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.250 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 22 gennaio 1999, n. 13 Ric., è stata affidata, su proposta dell'Istituto nazionale biostrutture e biosistemi - Roma, al consorzio Petlomb - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 781 «Valutazione sul territorio lombardo della produzione, distribuzione e utilizzo di 18-F- fluorodesossiglucosio per scopi diagnostici nella patologia cardiologica e oncologica» per un importo complessivo di 5.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di 30 mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.250 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 29 settembre 1998, n. 1077 Ric. è stata affidata, su proposta dell'Università degli studi di Milano, alla Centrale del latte di Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 784 «Nuovi prodotti lattiero caseari mirati alla salute del consumatore» per un importo complessivo di 5.998 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.898,7 milioni di lire.

Con decreto dirigenziale 18 dicembre 1998, n. 2124 Ric. è stata affidata, su proposta dell'amministrazione provinciale di Siena, alla Diesse diagnostica senese S.r.l. - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 614 «Nuovi marcatori per la diagnostica delle patologie immunoinfiammatorie» per un importo complessivo di 3.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 2.216,25 milioni di lire.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca e/o formazione.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3377

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982, a seguito del decreto ministeriale 15 settembre 1998, n. 1058 Ric.

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.

Con decreto dirigenziale 22 gennaio 1999, n. 17 Ric., è stata affidata, su proposta del Ministero della sanità - Roma, alla Sago S.p.a. - Firenze l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2528 «Domino sistema informativo di direzione e controllo per le aziende sanitarie multipresidio», per un importo complessivo di 10.084,639 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di ventisette mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 7.416,554 milioni di lire (di cui 6.153,554 milioni per la ricerca e 1.263 milioni per la formazione;

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca e/o formazione.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3378

Affidamento con contratto di ricerca e/o formazione della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982, a seguito del decreto ministeriale 31 marzo 1998, n. 485 Ric.

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.

Con decreto dirigenziale 29 settembre 1998, n. 1079 Ric., è stata affidata, su proposta della Azienda municipale ambiente - Roma, al Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma, l'esecuzione, con contratto di ricerca da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 3492 «Recupero e valorizzazione di energia da rifiuti solidi urbani e da rifiuti speciali con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in siti industriali ad elevato fabbisogno energetico», per un importo complessivo di 15.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 10.803,95 milioni di lire (di cui 9.938,95 milioni per la ricerca e 865 milioni per la formazione).

Con decreto dirigenziale 8 marzo 1999, n. 55 Ric., è stata affidata, su proposta della regione Liguria - Genova, al Consorzio sviluppo ricerche ingegneria dei tessuti - Genova, l'esecuzione, con contratto di ricerca da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 2545 «Materiali per sostituzioni ossee», per un importo complessivo di 6.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di trentasei mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 4.108,547 milioni di lire.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca e/o formazione.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3379

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione delle attività relative a progetti presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982, a seguito del decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. 1083, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1998.

Progetti di ricerca presentati, per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.

Con decreto dirigenziale 19 novembre 1998, n. 2077 è stata affidata, su proposta della regione Liguria, al consorzio MTA Biotech - Genova, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 4076 «Caratterizzazione e produzione di molecole di interesse diagnostico e terapeutico per via sintetica e ricombinante», per un importo complessivo di 4.000 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di 36 mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 3.037,5 milioni di lire (di cui 2.887,5 milioni per la ricerca e 150 milioni per la formazione).

Con decreto dirigenziale 5 giugno .1998, n. 537 è stata affidata, su proposta del INFN - Roma, alla Laben S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca afferenti al progetto n. 2449 «Imaging mammografico integrato», per un importo complessivo di 8.000 milioni di lire

da svilupparsi in un arco temporale di 36 mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 5.800,38 milioni di lire (di cui 5.190,38 milioni per la ricerca e 610 milioni per la formazione).

Con decreto dirigenziale 23 novembre 1998, n. 2085 è stata affidata, su proposta della provincia di Forlì, al consorzio CON.AV. - Forlì, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro sessanta giorni, delle attività di ricerca e/o formazione afferenti al progetto n. 2566 «Tecnologie innovative e nuove metodiche analitiche per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari a base di carne avicola», per un importo complessivo di 987 milioni di lire da svilupparsi in un arco temporale di 24 mesi. L'intervento massimo del Ministero è fissato in 641,55 milioni di lire.

San Paolo IMI S.p.a. provvede alla stipula, del relativo contratto di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3380

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la Microelettronica e la Bioelettronica, a seguito dei decreti ministeriali 4 febbraio 1998 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e 8 giugno 1998 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998.

Programma nazionale di ricerca per la microelettronica e la bioelettronica.

Con decreto dirigenziale 8 febbraio 1999, n. 35 è stata affidata alla ST Microelectronics S.r.l. - Agrate Brianza (Milano), (già SGS Microelectronics S.r.l.), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema 1 «Sistemi integrati per autonica» per un importo complessivo di 16.806 milioni di lire — di cui 15.126 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.680 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'intervento massimo del Ministero è fissato in 11.703,18 milioni di lire (di cui 10.023,18 per la ricerca e 1.680 per la formazione).

Con decreto dirigenziale 19 ottobre 1998, n. 2012 è stata affidata alla Technobiochip S.C.r.l. - Marciana (Livorno) l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema 6 «Sensori chimico-biologici per l'ambiente» per un importo complessivo di 8.142,2 milioni di lire — di cui 7.302,2 milioni di lire per le attività di ricerca e 840 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'intervento massimo del Ministero è fissato in 6.072,4 milioni di lire (di cui 5.232,4 per la ricerca e 840 per la formazione).

San Paolo IMI. S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratti e capitolati tecnici sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

99A3381

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo di produzione e lavoro «S. Michele», in Sarno

Con decreto Ministeriale 14 aprile 1999 il dott. Luigi Mucciolo, nato a Nocera Inferiore il 2 aprile 1958 è stato nominato commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Michele», con sede in Sarno (Salerno), in sostituzione della dott.ssa Maria Aufiero.

99A3369

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto direttoriale 14 aprile 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

Provincia di Pescara:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli; facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge; facchini degli scali ferroviari; facchini doganali, facchini generici; accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari: insacco, pesatura, legatura accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la trasformazione prevista dall'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 96, n. 647:

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili;

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, riparazione materiale da traportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili):

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili;

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili:

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili;

Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre. polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale:

48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.337.000 mensili.

99A3370

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 1611 del 2 aprile 1999 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale 00465850455;

partita I.V.A. 12518710152,

è stata rilasciata in via provvisoria per mesi trentasei, a partire dalla data di notifica del presente atto, l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori prodotti nel proprio stabilimento a partire da preforme fornite dalla Recoaro S.p.a. di Recoaro Terme (Viterbo) e dalla San Pellegrino S.p.a. di Anguillara Sabazia (Roma) e prodotte con PET:

SHINPET 5015W, prodotto dalla Shinkong Synthetics - Taipei;

RAMAPET 30 e RAMAPET 30WW, prodotto dalla Indorama Synthetics - Jakarta.

La società Panna S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie ottenute a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 1526 del 30 marzo 1999 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479;

partita l.V.A. 01439060466,

sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni sanitarie:

1) all'ampliamento dello stabilimento;

2) all'utilizzo del nuovo serbatoio di accumulo per l'acqua minerale naturale «Silva»;

3) all'esercizio della nuova linea di imbottigliamento in PET;

4) al confezionamento ed alla vendita dell'acqua minerale naturale «Silva» in contenitori di PET «LIGHTER» prodotte dalla Inca international S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), ottenuti nello stabilimento di imbottigliamento a partire da preforme fornite dalla Puccetti S.p.a. (Lucca).

L'autorizzazione di cui al punto 4) è concessa per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto; durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Orticaia S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori ottenuti a partire dalle preforme.

99A3405

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 913 dd. 26 marzo 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile della «Verde vita - società cooperativa a r.l.» con sede in Gorizia, costituita il 26 maggio 1998 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore la rag.a Rita Burelli, con studio in Gorizia, via Randaccio n. 6.

Con deliberazione n. 912 dd. 26 marzo 1999 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Igiene e ambiente all service - società cooperativa a r.l.» con sede in Latisana (Udine), costituita il 3 febbraio 1994 per rogito notaio dott. Vincenzo Cirota di San Giorgio di Nogaro ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Paoloni, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

99A3404

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 febbraio 1999 concernente: «Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie ortive nel relativo Registro nazionale e modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1999).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la dicitura «cetriolo» al terzo rigo, dove è scritto: «*Presidente* ibrido F1», leggasi: «*President* ibrido F1»; alla pag. 17, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «Precocissimo *sottotetti*», leggasi: «Precocissimo *Sottotetti*»; inoltre nella medesima pag. 17, prima colonna, sotto la dicitura «Pisello a grano rotondo», dove è scritto: «S. Croce napoletano ... *150*», leggasi: «S. Croce napoletano ... *125*»; alla pag. 20, seconda colonna, ultimo rigo, dove è scritto: «1134 Peotec Seeds S.r.l. ... Viale *Bassetti*, 14 - 43100 Parma», leggasi: «1134 Peotec Seeds S.r.l. ... Viale *Basetti*, 14 - 43100 Parma».

99A3406

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035